



TUA AGRICOLTURA

Fascicolo Informativo

Modello: FASAGR 5 ed. 09/2017

Copertina

Tua Assicurazioni S.p.A.



Gruppo Cattolica Assicurazioni

Contratto di assicurazione multirischi azienda agricola.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- a. Nota informativa, comprensiva del glossario**
- b. Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Avvertenza:

prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvoletti 1, 20143 Milano (Italia) – Tel: 800 533 533 - Fax: (+39) 022773355

COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. - www.tuaassicurazioni.it - info@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



Nota informativa

PREMESSA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet www.tuaassicurazioni.it

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Dati Societari

- a) TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019.
- b) Sede Legale e Amministrativa in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI);
- c) Telefono: 02/2773399; Sito Internet: www.tuaassicurazioni.it,
e-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it; tuaassicurazioni@pec.it.
- d) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998. È iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132 del 03.01.2008. Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 133,3 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 100,8 milioni di euro).

Il Ratio patrimoniale Solvency II calcolato in Standard Formula con USP (utilizzo di parametri specifici a cui IVASS ha autorizzato l'impresa in data 11 maggio 2017) è pari a 1,52 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet di Tua www.tuaassicurazioni.it per l'aggiornamento all'ultimo bilancio approvato delle "Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa" e per eventuali altri aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Entrando nell'Area Riservata Cliente del sito internet di Tua è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA – TERMINI E MODALITÀ DI DISDETTA

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare la decisione alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno **60** giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, variano in base al contenuto delle diverse sezioni della polizza e sono di seguito specificate:

1) Sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti

Rischio in garanzia

Le partite richiamabili nella sezione Incendio sono le seguenti:



- Fabbricati
- Stalle
- Fienili
- Serre/Tunnel
- Abitazione
- Abitazione Adiacente
- Macchinari, Attrezzature e Arredamento
- Merci
- Impianti di Energie Rinnovabili
- Impianti di Produzioni arboree e arbustive e reti antigrandine
- Foraggio
- Colture (Serre/Tunnel)
- Bestiame
- Ricorso terzi
- Indennità aggiuntiva
- Spese di demolizione e sgombero/rimozione e ricollocamento macchinari e merci

La copertura assicurativa è operante solo se le partite sono espressamente richiamate ed è indicata la somma assicurata o la dicitura "compresa".

Garanzie base

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, salvo quelli che ad insaputa del contraente e/o dell'assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati.

Sono inoltre sempre incluse estensioni di garanzia che risultano specificate all'articolo IN2 "Estensioni di garanzia".

Garanzie Aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operative solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

- Alpeggio
- Asfissia Bestiame
- Atti vandalici o dolosi
- Autocombustione del foraggio
- Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi
- Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi
- Espulsione tappi
- Eventi atmosferici
- Eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati
- Eventi atmosferici su impianti di produzioni arboree e arbustive
- Fenomeno elettrico
- Folgorazione Bestiame
- Grandine su fragili
- Mancato condizionamento ambientale
- Merci in refrigerazione con sistemi di controllo
- Merci in refrigerazione in atmosfera controllata
- Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo
- Perdita di qualità del vino in refrigerazione
- Rottura accidentale impianti
- Rottura contenitori in vetro
- Rottura lastre
- Sovraccarico neve
- Terrorismo e sabotaggio
- Trasporto merci

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le esclusioni indicate negli articoli IN3 "Beni esclusi" e IN4 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nonché le esclusioni o le delimitazioni previste nel testo delle varie garanzie aggiuntive e nelle Definizioni – Glossario.

Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- a) verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- b) causati da:
 - 1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
 - 2) dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
 - 4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
 - 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, rigurgito di fognature;
 - 6) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 - 7) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente sezione;
- d) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- g) causati al bestiame e alle colture da:
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- h) dei danni da autocombustione e/o fermentazione del foraggio;
- i) a macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;

Si precisa che garanzie aggiuntive possono derogare in tutto od in parte le sopracitate esclusioni per cui si rimanda al testo di tali garanzie

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

È inoltre prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione e alla scheda tecnica di polizza.

2) Sezione Cyber Risks

La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, di prestare la seguente copertura assicurativa:

- A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy
- B. Spese e Costi per Privacy Notification
- C. Difesa in Giudizio

- D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria
 - E. Mancata Protezione dei Dati
 - F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica
- così come meglio specificato e regolamentato all'art.CR1 delle Condizioni di Assicurazione

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede delle esclusioni indicate all'Art.CR2 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esclusioni

La copertura prevista dalla presente sezione non si applica per le seguenti richieste di risarcimento o perdite:

- A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
- D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 - 1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 - 2. in relazione alla garanzia di cui all'art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D.4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 - 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge N. 287/1990, Articoli 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Articolo 9, Legge N. 192/1998, Articoli 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. N. 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni;
- F. derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
 - 1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, A.2, A.3. e C;
 - 2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
- G. derivanti o risultanti da:
 - 1. reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.5) o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-

- out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato;
2. distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
- H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
1. se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 2. in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
- I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- J. derivanti o risultanti da:
1. violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Articolo 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. N. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 del D.P.R. N. 309/1990), associazione per delinquere (Articolo 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Articolo 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Articolo 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Articoli 377-bis e 378 C.P.), rapina (Articolo 628 C.P.), l'estorsione (Articolo 629 C.P.), la truffa (Articolo 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Articolo 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo N. 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge N. 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;
 2. violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo N. 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 3. ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori etc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Articolo 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo N. 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge N. 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge N. 300 del 20 Maggio 1970; della Legge N. 604 del 15 Luglio 1966; della Legge N. 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e .4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art.CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art.CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

- K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- M. derivante o risultante da:
 - 1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 - 2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
 - 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
 - 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società' siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
 - 5. ai sensi della garanzia di cui all'Art.CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
- N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art.CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punto C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art.CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;
- O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui . CR 1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;
- P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
 - 1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
 - 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi, da parte o per conto dell'Assicurato, che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento tra conti;
 - 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

- R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.(1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell' Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
- restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- S. con riferimento alla garanzia di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D. ogni richiesta di risarcimento o perdita:
1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 2. derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
 3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
 4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
 5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
 6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;
- T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
 2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
 3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la

condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;

4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da:
 1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 3. qualsiasi guasto satellitare;
- X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

AVVERTENZA – LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla scheda di polizza.

3) Sezione Furto e Rapina

Rischio in garanzia

Le partite richiamabili nella sezione furto sono le seguenti:

- Bestiame
- Merci
- Impianti e macchinari
- Attrezzature e arredamento
- Contenuto agriturismo
- Contenuto abitazione
- Vino
- Olio
- Latte e Formaggi
- Merci particolari
- Portavalori
- Valori e preziosi in mezzi di custodia
- Merci all'aperto
- Bestiame all'aperto
- Impianti e macchinari all'aperto
- Attrezzature all'aperto
- Merci particolari

La copertura assicurativa è operante solo per le partite espressamente richiamate con indicata la somma assicurata o la dicitura "compresa".

Garanzie Base

La garanzia copre i danni ai beni assicurati nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi - purché posti sottotetto ai fabbricati verificatisi in conseguenza di:



- furto
- rapina

Sono inoltre sempre incluse le estensioni di garanzia che risultano specificate all'articolo FU2 "Estensioni e limitazioni di garanzia".

Garanzie Aggiuntive

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operative solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio ove previsto:

- Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto;
- Impianto di allarme antifurto;
- Valore a nuovo.

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede delle esclusioni e delle limitazioni indicate negli articoli FU3 "Beni esclusi" e FU4 "Esclusioni", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nonché le esclusioni o le delimitazioni previste nel testo delle varie garanzie aggiuntive e nelle Definizioni – Glossario.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art.FU1;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- indiretti che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;
- verificatisi in occasione di confische o requisizioni.

AVVERTENZA – LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato e alla scheda di polizza.

4) Sezione Responsabilità Civile

Garanzie Base

L'assicurazione Responsabilità civile tiene indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge per:

- danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività svolta, così come meglio specificato e regolamentato agli Artt.RCT1 e RCTA1 delle Norme RCT
- infortuni subiti dai prestatori di lavoro in conseguenza dell'attività svolta, così come meglio specificato e regolamentato all'Art.RCO1 delle Norme RCO

Sono altresì assicurati i rischi:

- Beni Aziendali



- Danni da circolazione di veicoli in azienda
- Agricoltura di precisione
- Trasformazione, assaggio e vendita di prodotti
- Stazioni di monta, trasferimento di animali e apicoltura
- Macchine agricole eccedenti la sagoma limite
- Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e responsabile sicurezza
- Errato trattamento dei dati personali
- Agricoltura Sociale
- Fabbricati
- Vendita, somministrazione, degustazione di prodotti
- Cose consegnate o non consegnate dai clienti
- Danni cagionati da animali
- Errata interpretazione INAIL
- Scambio di manodopera

Garanzie Aggiuntive

Sono previste le seguenti garanzie aggiuntive operative solo se espressamente richiamate e previo pagamento del relativo premio:

- Danni da incendio
- Danni da incendio a cose dell'agriturismo
- Fornitura di servizi, energia e carburanti
- Infortuni subiti da fornitori, clienti e terzi collaboratori
- Infortuni subiti dai fornitori dell'agriturismo
- Trattamenti Chimici
- Danni da interruzione e/o sospensione di attività/a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri
- Estensione fiere, eventi e convegni
- Estensione fiere, eventi e convegni dell'agriturismo
- Danni alle cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro
- Proprietà impianti di produzione di energie rinnovabili
- Committenza di lavori edili D.lgs 81/08
- RC prodotti naturali
- Lesioni dei Trasportati su Macchine Agricole
- Danni da Inquinamento Accidentale
- Danni da Inquinamento Accidentale dell'agriturismo
- Spese di neutralizzazione dell'inquinamento
- Aree di Sosta e miniclub dell'agriturismo
- Equitazione e Ippoturismo dell'agriturismo
- RCO con franchigia fissa
- RCO Malattie Professionali
- Danni a cose da scambio di servizi

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le esclusioni indicate negli articoli RCT2 “Esclusioni Responsabilità Civile Terzi”, RCO2 “Esclusioni - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro” e RCTA2 “Esclusioni Responsabilità Civile dell'agriturismo” delle Condizioni di assicurazione, mentre non sono considerate terze le persone specificate all'articolo RCT3 “Persone non considerate terzi – RCT” e all'art. RCTA3 – “Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile dell'Agriturismo”.

Esclusioni - Responsabilità Civile Terzi

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;

- d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
- i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
- m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
- o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
- w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 5 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 1.;
- z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;

Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro

tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Esclusioni - Responsabilità Civile dell'Agriturismo

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplodenti;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- h) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- i) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. RCTA 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 2.;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- l) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- m) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- n) patrimoniali causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- o) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- p) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
- q) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Esclusioni - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Sono esclusi dalla copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO), salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni:

- a) derivanti:



1. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 2. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto, nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
 3. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 4. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 5. da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) cagionati da teleferiche, funicolari, e altri impianti di trasporto a fune e simili;
- d) cagionati da campi elettromagnetici;
- e) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
- f) conseguenti a malattie professionali.

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

È prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato e alla scheda di polizza

5) Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Garanzie Base

L'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti tiene indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai difetti dei prodotti descritti nella scheda di polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore, come specificato nel questionario rc prodotti allegato al contratto e che ne forma parte integrante, dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati, così come meglio specificato e regolamentato all'art.RCP1 delle Norme RCP.

Sono altresì assicurati i rischi:

- Danni al prodotto finito
- Danni da interruzione o sospensione di attività
- Danni da organismi geneticamente modificati
- Esportazione occulta in Usa, Canada e Messico

Garanzie aggiuntive

- Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto
- Estensione in Usa, Canada e Messico
- Retroattività estesa
- Contaminazione dolosa dei prodotti
- Igienizzazione e smaltimento imballaggi
- Latte alterato

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le esclusioni indicate nel articolo RCP2 "Esclusioni" per la Responsabilità Civile Prodotti in generale nonché le esclusioni indicate negli articoli RCP15 "Esclusioni" e RCP19 "Esclusioni" rispettivamente per il ritiro prodotti diretto ed indiretto.

Nell'articolo RCP3 "Persone non considerate terzi" sono specificate le persone che non possono essere considerate terzi

Esclusioni - Responsabilità Civile Prodotti

Sono escluse dalla copertura della Responsabilità Civile Prodotti (RCP), salvo specifica deroga riportata in polizza:



- a) le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- f) i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i) i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- j) i danni da violazione di brevetti o marchi;
- k) i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- l) i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- m) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- n) i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- o) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi.

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

È prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato e alla scheda di polizza

6) Sezione Responsabilità Civile Famiglia

Garanzie base

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite massimo assicurato e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicate in polizza, di quanto questi e/o le persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

nell'ambito della vita privata, così come meglio specificato e regolamentato all'art.RCF1 delle Norme RCF.

Sono altresì assicurati i rischi:

- Danni da Animali
- Danni da Inquinamento Accidentale
- Danni da Incendio
- Danni da Interruzione di Attività
- Trasportati su veicoli e minori alla guida di veicoli
- Proprietà, detenzione e uso di armi
- Somministrazione di cibi e bevande
- Attività sportive

Garanzie aggiuntive



- Proprietà della dimora saltuaria
- Esclusione della dimora abituale
- Collaboratori Familiari
- Committenza di lavori edili D.lgs 81/08

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le esclusioni indicate nel articolo RCF2 “Esclusioni”. Nell’articolo RCF3 “Persone non considerate terzi” sono specificate le persone che non possono essere considerate terzi

Esclusioni - Responsabilità Civile Famiglia

- a) Sono esclusi dalla copertura della Responsabilità Civile Famiglia (RCF), salvo specifica deroga riportata in polizza, i danni: dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- b) da furto;
- c) da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni
- d) dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
- e) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stitilicidio;
- f) da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- g) occupazione militare ed invasione;
- h) a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
- i) dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
- j) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- l) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- m) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. RCF 4 “Garanzie complementari (sempre operanti)”, punto 2.;

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

È prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato e alla scheda di polizza.

7) Sezione Tutela Legale

Garanzie base

La Società assicura:

- 1) le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza;
- 2) le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- 3) le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- 4) le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Si precisa che:

- a) le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro; le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- b) non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
- c) sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;

- d) l'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;
- e) la Società e/o ARAG non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Per la **“linea base”** vengono garantiti gli oneri sopra specificati per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
2. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
 - D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
 - D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
 - D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
 - D. Lgs. n. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
 - D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

3. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
5. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).

Per la **“linea completa”** la prestazione si estende ai sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. **Pacchetto sicurezza.** La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
 - D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
 - D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
 - D. Lgs. n. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
 - D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

4. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati.** Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
5. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.** La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
6. **Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.** La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
- Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
- La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.
7. **Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.** L'anticipo della cauzione penale da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000,00 (undicimila), viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.
8. **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
9. **Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente.**
10. **Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.** La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
11. **Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.**
12. **Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).**
13. **Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta).**

Le garanzie per sostenere vertenze contrattuali con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, vengono prestate con il limite di 1 (uno) caso insorto in ciascun anno assicurativo.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero del credito direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

La Società, se sussistano oggettive possibilità di recupero, autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le esclusioni indicate nel articolo TL12 "Esclusioni".

Esclusioni – Tutela Legale

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- m) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- n) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- p) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- q) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- r) all'adesione ad azioni di classe (class action);
- s) all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- t) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- u) all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- v) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- w) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- x) alla difesa penale per abuso di minori;
- y) a vertenze con la Società.



8) Sezione Infortuni Cumulativi

Garanzie base

La sezione ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio;
- rimborso spese di cura per infortunio;

Sono inoltre sempre incluse estensioni di garanzia che risultano specificate all'articolo INF3 "Estensioni di garanzia"

Garanzie aggiuntive

- Raddoppio della diaria da ricovero dell'agricoltore
- Raddoppio morte e invalidità permanente dell'agricoltore

AVVERTENZA – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede le limitazioni indicate nel articolo INF5 "Rischi sportivi in garanzia con limitazione", INF6 "Rischi sportivi esclusi" e INF11 "Rischi esclusi".

Nell'articolo INF10 "Limite di età" è specificato il limite di età assicurabile.

Rischi Esclusi

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) uso e guida di macchine agricole e operatrici;
- c) guida di natanti a motore per uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- d) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- e) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- f) manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- g) gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- h) l'intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi, epilessia e sintomi epilettoidi, immunodeficienza acquisita (H.I.V.). Resta comunque valido quanto previsto dall'ultimo comma dell'Art. INF12 – Cessazione della copertura assicurativa;
- i) i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- j) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- k) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- l) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI

È prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato e alla scheda di polizza.

9) Sezione Assistenza (Azienda Agricola)

Garanzie base

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

- Invio di un artigiano per un intervento di riparazione o di manutenzione di impianti del fabbricato
- Invio di un elettricista per guasti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica,
- Invio di un idraulico in caso di mancanza d'acqua, allagamento per rottura, guasto, occlusione degli impianti idraulici del fabbricato

- Interventi di emergenza per danni da acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'attività assicurata e del relativo contenuto;
- Invio di un fabbro in caso d'impossibilità di accesso all'attività assicurata per smarrimento, rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature o delle serrande poste a protezione dei locali;
- Invio di un frigorista in caso di mancato od irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a causa di guasto elettrico dell'impianto frigorifero, dell'impianto elettrico o del termostato.
- Invio di un sorvegliante a predisporre la vigilanza dell'attività assicurata, resa necessaria da furti tentati o consumati, incendi, esplosioni o scoppi, sabotaggi o vandalismi perpetrati a danni dell'attività stessa
- Fornitura temporanea di energia elettrica qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del luogo di lavoro, dovuta a guasti;
- Rientro anticipato: qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria attività assicurata,
- Trasloco: qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'attività assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso
- Informazioni immobiliari sull'esercizio: qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:
 - a) equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
 - b) normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto; può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste.
- Informazioni sugli autonoleggi in Italia: qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.
- Informazioni su Fiere Nazionali ed internazionali: qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiana o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc.

AVVERTENZA – LIMITAZIONI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede delle limitazioni di copertura relative alle prestazioni sopra specificate all'articolo AS1 Oggetto delle prestazioni", nonché delle esclusioni indicate nel articolo AS2 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esclusioni e limitazioni

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.

La prestazione non viene fornita per Sinistri dovuti a :

- a) dolo del Contraente e/o Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) interruzione di fornitura d'energia o dell'acqua da parte dell'Ente erogatore o per guasto di alimentazione a monte del contatore;
- c) mancanza di riscaldamento per malfunzionamento della caldaia o del contatore;
- d) guasti od otturazione di rubinetti o tubi mobili.
- e) guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, tumulti popolari, saccheggi;
- f) terremoti, fenomeni atmosferici, calamità naturali, fenomeni originati dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche.

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

È inoltre prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione e alla scheda Tecnica di polizza.

10) Sezione Assistenza (Famiglia)

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

- Consulenza medica
- Consulenza ginecologica
- Consulenza cardiologica
- Invio di un medico al domicilio



- Trasporto in autoambulanza in Italia
- Invio di un infermiere a domicilio in Italia
- Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
- Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
- Rientro sanitario (valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)
- Viaggio di un familiare (valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)
- Rientro salma (valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)
- Anticipo spese di prima necessità (valida solo all'estero)
- Interprete a disposizione (valida solo all'estero)
- Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero (valida solo all'estero)

AVVERTENZA – LIMITAZIONI DI GARANZIA ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede delle limitazioni di copertura relative alle prestazioni sopra specificate all'articolo ASP1 "Oggetto della garanzia", nonché delle esclusioni indicate nel articolo ASP2 "Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Esclusioni e limitazioni

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio, è di 60 giorni.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleodell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
 - d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - f) espianto e/o trapianto di organi.
4. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
7. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

AVVERTENZA – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

È inoltre prevista l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione e alla scheda Tecnica di polizza.

Franchigie scoperti e limiti di indennizzo

AVVERTENZA - FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Sono presenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti all'interno dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione con rinvio alla scheda di Polizza, cui si fa riferimento per gli aspetti di dettaglio.

Sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti da altri eventi

- art.IN9 "Limiti di indennizzo, scoperti franchigie"

Sezione Cyber Risk

- art.CR3 "Massimale"
- art.CR4 "Franchigia"

Sezione Furto e Rapina

- art.FU8 "Limiti d'indennizzo, franchigie, scoperti"

Sezione Responsabilità civile generale

- art.RCT7 "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)"
- art.RCTA7 "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile dell'Agriturismo"

Sezione Responsabilità civile prodotti

- art.RCP7 "Limiti di risarcimento e scoperto"
- art.RCP24 "Scoperto"
- art.RCP25 "Limiti d'indennizzo/risarcimento"

Sezione Responsabilità civile famiglia

- art.RCF6 "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile Famiglia"

primo esempio:

- somma assicurata: 1.000.000
- eventi atmosferici: scoperto 10% minimo 1.000 euro
- limite di indennizzo: 70% della somma assicurata
- entità del danno: 5.000 euro
- danno indennizzato: 4.000 euro

secondo esempio

- somma assicurata: 1.000.000
- eventi atmosferici: scoperto 10% minimo 1.000 euro
- limite di indennizzo: 70% della somma assicurata
- entità del danno: 100.000 euro
- danno indennizzato: 90.000

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI

Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il dettaglio delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio assicurato dal presente contratto – ivi compresa la cessazione del rischio durante la validità del contratto – tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Si rinvia agli articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa una ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio

primo esempio

quando venga assicurata un'azienda di allevamento bovino che nel tempo incrementa l'attività trasformandosi in allevamento avicolo

secondo esempio

a titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza rilevante che determina una diminuzione del rischio: quando venga assicurato un fienile che nel tempo abbia mutato la sua destinazione in stalla

6. Premi

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze delle stesse

E' possibile il frazionamento semestrale del premio.

Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

AVVERTENZA – MODIFICHE TARIFFARIE

La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali.

Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 1 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle condizioni di assicurazione.

7. Rivalse

AVVERTENZA – AZIONE DI RIVALSA

La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art. 1916 del Codice Civile.

Con riferimento alla copertura "Incendio", la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. IN8 delle condizioni generali di assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA – RECESSO

Le parti possono recedere dal presente contratto mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 2 "Proroga del Contratto" delle condizioni generali di assicurazione.

AVVERTENZA – RECESSO PER SINISTRO

La Società può recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art. 2952 CC).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.



11. Regime fiscale

Il premio imponibile di ciascuna Sezione è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura - compresa, ove prevista, l'applicazione dell'addizionale antiracket - antiusura - di seguito indicata.

Sezioni Responsabilità Civile Azienda Agricola, Responsabilità Civile Prodotti e Incendio: 13,50%;

Sezioni Famiglia, Cyber Risks e Furto: 22,25%

Sezione Tutela Legale: 21,25%

Sezione Infortuni: 2,5%

Sezione Assistenza: 10%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - MODALITÀ E TERMINI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono rispettare le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro meglio precisati nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- **Incendio:** art.SP1 "Obblighi in caso di sinistro";
- **Cyber Risk:** art.CR7 "Comunicazione delle richieste di risarcimento, perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento"
- **Furto:** art.SF1 "Obblighi in caso di sinistro";
- **Responsabilità Civile:** art.SL1 "Obblighi in caso di sinistro"
- **Tutela legale:** art.TL3 "Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova"
- **Assistenza:** art.AS4 "Istruzioni per la richiesta di assistenza" e art. ASP3 "Istruzioni per la richiesta di assistenza"
- **Infortuni:** art. SINF1 "Obblighi in caso di sinistro"

Per quanto concerne le modalità di liquidazione dell'indennizzo si faccia riferimento ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- **Copertura Incendio:** art. SP6 "Determinazione del danno";
- **Cyber risks:** Art.CR10 "Prova e stima della perdita".
- **Furto:** art. SF6 "Determinazione del danno";
- **Responsabilità civile:** art. RCT11 "Tolleranza parametri di premio", art. RCTA11 "Tolleranza parametri di premio – Responsabilità Civile dell'Agriturismo"

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami

c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: reclami@tuaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax 06 42133 206



Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it

utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori – Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione:

- **Incendio:** art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno";
- **Furto:** art. SF3 "Procedura per la valutazione del danno";
- **Cyber Risk:** Art.CR6 "Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento";
- **Responsabilità Civile:** art. SL2 "Gestione del sinistro";
- **Infortuni:** art. SIN4 "Controversie sulla determinazione dell'indennizzo"

AVVERTENZA – CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La Compagnia s'impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.tuaassicurazioni.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

Tua Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Data ultimo aggiornamento 07/05/2018

Il legale rappresentante
Marco Cardinaletti



“TUA AGRICOLTURA”

DEFINIZIONI GENERALI – GLOSSARIO

(non valide per la sezione Cyber Risk)

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Attività dichiarata

Attività di coltivazione/produzione/trasformazione/allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza.

Azienda Agricola

Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi della normativa vigente.

Azienda agrituristica/Agriturismo

Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia.

Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di “turismo rurale” o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.

Contraente

Soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Danno

Determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia

Parte di danno, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita

Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

Polizza

Documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

Parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Società

Impresa assicuratrice.

Valore a nuovo

Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

Macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzioni arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Serre e tunnel: in riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area. In riferimento ai macchinari e agli impianti è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Valore allo stato d'uso

Fabbricati: è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.

Macchinario, attrezzature e arredamento, impianti di produzione arboree e arbustive, impianti di produzione di energie rinnovabili: è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Limitatamente alle *apparecchiature elettriche ed elettroniche*, è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.

Bestiame: è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Serre e tunnel: in riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.



In riferimento ai *macchinari* e agli *impianti* è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Limitatamente alle *apparecchiature elettriche ed elettroniche*, è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.

Per tutti gli altri beni: è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Valore intero

Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all'effettivo valore delle cose assicurate.

Valore nominale

Somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2 Proroga del contratto

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Art. 3 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso da tale conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.**

**Art. 8 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 Ispezione alle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni richieste.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 20 metri da fienili e/o cumuli di foraggio oppure distante almeno 5 metri, o separato da muro pieno, da fabbricati diversi da fienili. Si intendono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.

Abitazione adiacente

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con locali facenti parte di fabbricati con altre destinazioni d'uso.

Si considerano, altresì, abitazione adiacente i locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 20 metri da fienili e/o cumuli di foraggio o distante meno di 5 metri da fabbricati diversi da fienili.

Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici e di arredamento abitazione.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, inondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa, elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, il tutto anche a impiego mobile **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata. Sono sempre esclusi telefoni cellulari, smartphone e tablet.**

Arredamento abitazione

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.

Arredamento agriturismo

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'agriturismo.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.

Autocombustione

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Bestiame

Bovini, equini **con l'esclusione dei cavalli da competizione**, ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti **esclusi gli animali domestici e da cortile.**

Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

**Colture (serre/tunnel)**

Piante, piante madri, seminativi, talee, germogli e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, purché sottostanti a una Serra/Tunnel.

Cumuli di foraggio

Insieme dei prodotti descritti nella definizione di Foraggio, di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto a stalle o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico

Per fenomeno elettrico si intende:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fabbricati

Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Si intende compreso quanto rientra nella definizione di impianti tecnici **ed esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere, le serre e i tunnel.**

Fermentazione

Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permettere l'utilizzo al quale è destinata.

Fienili

Fabbricati adibiti per più di 1/4 della superficie totale dei piani a deposito di foraggio, nonché impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali, gli stessi, hanno funzione di finitura e di protezione.

**Foraggio**

Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o ad altri usi, compreso il commercio.

Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Fragili

Lastre, serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento o similari, **escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto**, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici.

Impianti di energie rinnovabili

Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.

Si intendono comprese le apparecchiature elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti.

Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti di produzioni arboree e arbustive

Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioviggia, gli ombrai, gli impianti antibirina e le culture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti tecnici

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Implosione

Reperitivo cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Inflammabili

Sostanze e prodotti, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e integrazioni.

Inondazione e alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in

posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, **ma esclusi i telai e le cornici**, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**

Macchinari, attrezzature e arredamento

Macchine, attrezzature e rimorchi agricoli, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili e ricambi, cisterne, silos, serbatoi e vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (**esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili**); distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini, e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

Si intendono esclusi tutti i mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree a essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

Si intendono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi e i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili.

Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata.

Si intende compreso quanto rientra nella definizione di arredamento agriturismo ed **escluso quanto rientra nelle definizioni di fabbricato, fienili, stalle, serre/tunnel, arredamento abitazione, merci, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni, valori, impianti di energie rinnovabili e impianti di produzioni arboree e arbustive.**

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori, sementi, tuberi e talee, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti. Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile.

Quanto sopra si intende ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di macchinari, attrezzature e arredamento, oggetti pregiati, preziosi, raccolte e collezioni, valori, bestiame, foraggio e colture.

Merci speciali

Celluloide grezza e oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Muro pieno

Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e laterizio, di spessore non inferiore a 13 centimetri oppure in conglomerati incombustibili, naturali o artificiali, o in pietre, di spessore non inferiore a 20 centimetri. Sono ammessi i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Oggetti pregiati

Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere.

**Preziosi**

Oggetti d'argento, d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Regola proporzionale

Norma dettata dall'Art. 1907 del Codice Civile che stabilisce che, in caso di danno subito da un bene assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro, determinato secondo i criteri contrattualmente stabiliti, l'indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; **gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.**

Serre/tunnel

Strutture non aventi caratteristiche stagionali, stabilmente fissate al terreno, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture.

Si considerano compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche ed elettroniche compresi quadri di comando e controllo, nonché le attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto e al servizio delle strutture stesse. Si intendono, altresì, compresi gli impianti ombreggianti fissati sia all'interno che all'esterno di tali strutture e le reti antigrandine.

Resta escluso quanto rientra nella definizione di impianti di produzioni arboree e arbustive.

Ai fini della classificazione del rischio, tali strutture sono ascrivibili a una delle seguenti tipologie:

Tipo "A1" - Serre ferro e vetro

Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, polycarbonato o in materiale plastico rigido, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o cemento armato o tramite plinti in cemento armato.

Tipo "A2" - Serre doppio film plastico

Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in doppio film plastico, tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o cemento armato o tramite plinti in cemento armato.

Tipo "A3" - Serre monofilm plastico

Strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in film plastico singolo; tetto a falde oblique o a sagoma curva, fissate al suolo con cordoli in muratura o cemento armato o tramite plinti in cemento armato.

Tipo "B1" - Tunnel doppio film plastico

Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o cemento armato o plinti in cemento armato, e copertura in doppio film plastico.

In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di zanca, **di lunghezza non inferiore a 30 centimetri**, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.

Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati a una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.

Tipo "B2" - Tunnel monofilm plastico

Strutture portanti in metallo a sagoma curva (archi), fissate al terreno tramite cordoli in muratura o cemento armato o plinti in cemento armato, e copertura in monofilm plastico.

In alternativa sono ammessi ancoraggi al terreno realizzati tramite tondelli in metallo aventi funzione di zanca, **di lunghezza non inferiore a 30 centimetri**, inseriti in fori presenti alla base di ciascun arco, ovvero tramite viti elicoidali.

Sia il tondello che la vite elicoidale dovranno essere interrati ad una profondità minima rispettivamente di 40 centimetri e 60 centimetri dal piano di campagna.

**Sinistro**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Stalle

Fabbricati adibiti a ricovero di animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura.

Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame.

Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di foraggio in quantità non superiore a metà cumulo, sempreché la superficie occupata dallo stesso non ecceda il 25% della superficie totale.

Si intende compreso quanto rientra nelle definizioni di impianti tecnici.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.

Tettoie

Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. IN1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, **salvo quelli che a insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Art. IN2 Estensioni di garanzia

La Società indennizza inoltre:

a) i danni materiali e diretti causati da:

- 1) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione" che abbiano colpito i beni assicurati o posti nell'ambito di 20 metri dalle stesse;**
- 2) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;**
- 3) caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
- 4) onda sonica determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
- 5) urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente e/o all'Assicurato, ai suoi addetti né a loro servizio;
- 6) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 7) rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni medesimi, **escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, sino al limite massimo di 15.000 € per sinistro e annualità assicurativa e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 500 €. Si intendono esclusi quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività.**

Limitatamente alle abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il limite di indennizzo massimo si intende ridotto a 5.000 € per sinistro e annualità assicurativa ferma la franchigia.

Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.

- 8) furto di fissi e infissi, **se non acquistata la sezione furto, sino al limite massimo di 1.500 € per sinistro e annualità assicurativa;**
- b) fermo il disposto di cui all'Art. SP10 - "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" - e dell'Art. 1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza subiti da:

- 1) macchinari, attrezzature e arredamento e merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, purché all'interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano o nell'ambito della U.E. come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate e fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata alla relativa partita, **con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro e annualità assicurativa, previa l'applicazione di scoperto/franchigia prevista dalla garanzia coinvolta. Sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;**
- 2) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamento e abitazione **con il massimo complessivo di 20.000 € con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di**

15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

- 3) trattori, macchine e rimorchi agricoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'Art.122 del D.lgs. 209/2005, di proprietà dell'azienda agricola **esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il limite massimo di 100.000 €.** Sono esclusi i danni causati da fenomeno elettrico, ancorché richiamata la garanzia aggiuntiva. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico. Tale valore si intende comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura.
 - 4) carburanti stoccati in cisterne interrate e non, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita merci con il limite massimo di 10.000 €;**
 - 5) api, arnie e miele in esse contenuto, **purché provocati dagli eventi previsti al precedente Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione", sino alla concorrenza di 1.500 €;**
- c) fermo il disposto di cui all'Art. SP10 - "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, per:
- 1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n.° 230/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza; **a esclusione dei danni subiti da impianti di produzioni arboree e arbustive;**
 - 2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite macchinari, attrezzature, arredamento e merci, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati o degli stessi purché non danneggiati o parzialmente danneggiati, **fino alla concorrenza di un importo pari a 10.000 €;**
 - 3) rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali a uso abitazione dell'Assicurato, **fino alla concorrenza di un importo pari a 3.000 € per sinistro;**
 - 4) il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dei locali a uso abitazione danneggiati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili, **fino alla concorrenza di un importo massimo pari a 150 € al giorno e a 3.000 € per sinistro. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;**
 - 5) la riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, **fino alla concorrenza di un importo massimo di 2.500 € per sinistro e per anno;**
 - 6) i danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente in seguito a sinistro causato dagli eventi previsti all'Art. IN1 "Oggetto dell'assicurazione", **fino alla concorrenza di un importo pari a 3.000 € per sinistro e per anno;**
 - 7) il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendano necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati con la presente sezione, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo, **con un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e fino alla concorrenza di un importo massimo pari a 5.000 € per sinistro;**
 - 8) il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino delle stalle rese inagibili dal sinistro, **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Bestiame, con il massimo complessivo di 10.000 € per sinistro e annualità assicurativa;**
 - 9) la ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente polizza **fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di 4.000 €, per sinistro e annualità assicurativa.**



Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di dodici mesi dal sinistro;

- 10) lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da sinistro indennizzabile di fermentazione e/o autocombustione **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita foraggio e con l'applicazione di uno scoperto del 5%;**

nonché:

- 11) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, **fino alla concorrenza del 2% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €;**
- 12) gli oneri che il Contraente e/o l'Assicurato dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 25.000 €;**
- 13) gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria fino alla concorrenza del 3% del danno liquidato con il massimo di 10.000 €.**

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare o limitare il sinistro.

Art. IN3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) **Raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;**
- b) **Fabbricati, macchinari, attrezzature e arredamento, impianti ad energie rinnovabili in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;**
- c) **Merci, foraggio e bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;**
- d) **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree a essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente Art. IN2 "Estensioni di garanzia";**
- e) **terreno, alberi, piante e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente Sezione Incendio;**
- f) **impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 50 kWp;**
- g) **linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;**
- h) **fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso il relativo contenuto;**
- i) **apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.**

Art. IN4 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- a) **verificatisi in occasione di:**

- 1) **atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati atti di guerra o insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;**
- 2) **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione**

radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;

b) causati da:

- 1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- 2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
- 4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
- 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, rigurgito di fognature;
- 6) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- 7) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

c) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente sezione;

d) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

g) causati al Bestiame e alle Colture da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

h) a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si sia verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale.

Art. IN5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati

I fabbricati assicurati si intendono distinti in quattro classi in relazione alle caratteristiche costruttive e ai materiali impiegati nella loro costruzione:

Prima

Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, **con esclusione di quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.**

Seconda

Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. Sono parificati ai fabbricati di seconda classe quelli aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna.

Terza

Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. **Si intende escluso tutto quanto definito alla partita serre/tunnel.**

Quarta

Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. **Si intendono esclusi i fabbricati con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna.**

Art. IN6 Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono assicurate, **se non esplicitamente escluse:**



- a) le operazioni di confezionamento e imballaggio, purché complementari e accessorie all'attività principale;
- b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 10% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posto/i nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) i soppalchi, le porzioni di fabbricati e le tettoie costruiti in materiali combustibili, per una superficie complessiva coperta la cui area non supera il 20% dell'area del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili**;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplodenti, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di esplodenti e di infiammabili influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:

- 1 kg. di esplodenti;
- 500 kg. di infiammabili e merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Art. IN7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. IN8 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. IN9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del Contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

IN-A Rischio locativo

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".**

IN-B Abitazione adiacente

Le definizioni di Fabbricati, Fienili, Stalle si intendono integrate dalla definizione di Abitazione adiacente qualora sia stata richiamata in corrispondenza della relativa partita.

IN-C Merci flottanti

La Società si impegna ad assicurare le merci in aumento alla somma prevista in polizza per la partita Merci, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci flottanti.

Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno flottante, pari a 2/10 del premio medesimo. **L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.**

Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o l'Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società per raccomandata, fax o altro mezzo equivalente con data certa;**
- la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;**
- la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;**
- la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;**
- il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato;**
- la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.**

Tale premio dovrà essere pagato entro quindici giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura flottante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all'acconto versato. La garanzia tornerà a essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

IN-D Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di cose nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**



- d) **quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);**
- e) **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).**

L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-E Indennità aggiuntiva

In caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività, della percentuale indicata sulla scheda di polizza.

IN-F Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci

La Società, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia" **e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita**, rimborsa:

- a) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, **fino al limite del 30% della somma assicurata;**
- c) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle partite Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

La presente garanzia non opera per la partita impianti di produzione arboree e arbustive ed è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

GARANZIE AGGIUNTIVE

I-1 ATTI VANDALICI O DOLOSI

A parziale deroga dell'Art.IN4 "Esclusioni" punto a.1) e b.1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici **ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio**.

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate **con la precisazione che, qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi**.

La Società non risponde dei danni:

- a) di furto, rapina, estorsione e saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
- c) di interruzione di processi di lavoro, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
- d) di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- e) di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- g) agli impianti di produzioni arboree e arbustive;
- h) a serre, tunnel e il loro contenuto;
- i) causati da avvelenamento del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell'azienda;
- j) causati al bestiame da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche per mancata assistenza medica e profilattica.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-2 DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) verificatisi in occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
- d) derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
- e) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

La Società non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Nel caso di operatività della garanzia aggiuntiva I-1 "Atti vandalici o dolosi" sono compresi - in deroga a quanto previsto al punto f) delle esclusioni - i danni di dispersione derivante dalla rottura dei contenitori, nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati, causata da atti dolosi di Terzi, compresi quelli vandalici, **fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto di seguito indicati:**

	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO %	SCOPERTO MINIMO
Per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati	60% Somma assicurata	10%	2.500 €
Per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati	50% Somma assicurata	20%	5.000 €



La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-3 DANNI DA DISPERSIONE DI VINO, LATTE, OLIO E ALTRI LIQUIDI

A parziale deroga dell'Art. I-2 "Dispersione di Liquidi" punto e), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ad altri enti assicurati dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati. **La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".**

I-4 EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve compresi i danni a installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.

La Società non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;**
- II. causati da:**
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, sovraccarico di neve;
 - e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 - f. infiltrazione, umidità, stillicidio;**anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**
- III. subiti da:**
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) merci, macchinari, attrezzature e arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
 - d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tettoie, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
 - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento e insegne per effetto della grandine;
 - g) impianti di produzioni arboree e arbustive;
 - h) serre, tunnel e loro contenuto.

Si intendono comunque esclusi i fabbricati e le tettoie aventi copertura in fibrocemento, lamiera o in materiale plastico, senza coibentazione interna e il loro contenuto.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-5 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI

A parziale deroga a quanto previsto al punto III. d) della garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti esclusivamente da tettoie e da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro. Si intendono comunque esclusi i fabbricati aperti da uno o più lati e le tettoie aventi copertura in fibrocemento, cemento amianto, lamiera o in materiale plastico, senza coibentazione interna.

Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici".

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-6 EVENTI ATMOSFERICI SU IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti **esclusivamente da impianti di produzioni arboree e arbustive, a parziale deroga a quanto previsto al punto III. g) della garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici".**



La Società indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all'Art. SP10 "Limite di indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente estensione di garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 2.500 €.**

Non è, pertanto, operante quanto disposto dall'Art. IN2 Estensioni di garanzia punto c) 1) e dall'Art. IN-F "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci".

Sono esclusi dalla garanzia i danni determinati dall'usura dei fili portanti, nonché le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-4 "Eventi atmosferici".

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-7 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle componenti elettriche ed elettroniche di:

1. impianti tecnici al servizio di: abitazione, fabbricati, fienili, stalle, se richiamate sulla scheda di polizza e **purché non sia richiamato il rischio locativo;**
2. Macchinari, attrezzature e arredamento se richiamati nella scheda di polizza;
3. Arredamento abitazione se richiamate le partite abitazione o abitazione adiacente nella scheda di polizza;
4. Impianti di energie rinnovabili se richiamati sulla scheda di polizza;
5. Serre/tunnel se richiamati sulla scheda di polizza.

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- d) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- e) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate;
- f) causati da: usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
- g) causati da acqua – o sostanze liquide in genere – ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.

In caso di danni subiti alle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza. Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli scoperti e le franchigie si intendono raddoppiati, per il quarto sinistro si intendono triplicati. Dal quinto sinistro non si procederà alla liquidazione dell'indennizzo.

I-8 GRANDINE SU FRAGILI

A parziale deroga dell'Art. I-4 "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da grandine a:

- serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o similari, **escluse le lastre in fibrocemento contenente amianto;**
- coperture in materiale plastico;
- pannelli solari termici e fotovoltaici;

anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati o tettoie.

Si intendono esclusi i danni subiti da serre, tunnel e dal loro contenuto.



L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-9 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

a) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;

b) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-10 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;

2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare e di segnalare anche in assenza di personale addetto in loco, nonché di certificare, per ciascun banco o armadio o cella frigorifera, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-11 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

o temperatura e umidità;



o percentuale dei componenti della miscela gassosa;

e in caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella. L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-12 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Sono comprese:

- a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurato il fabbricato; nonché i danni causati da:
 - b) rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
 - c) da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

Si intendono esclusi i danni causati da:

- 1) rotture originate da gelo;
- 2) umidità e stillicidio;
- 3) allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-13 ROTTURA CONTENITORI IN VETRO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto contenuto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro, di capacità inferiore a 100 litri, collocati all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparati da tettoia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni derivanti da vizio di costruzione e avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione, nonché quelli ai contenitori che non siano perfettamente integri ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-14 ROTTURA LASTRE

La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione e installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.** Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) vizio di costruzione;



- b) difettosa installazione;
- c) mancanza di manutenzione;
- d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Si intendono esclusi i danni alle serre.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-15 SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da crollo, totale o parziale, o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto causati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.

Sono esclusi i danni:

- a) a fabbricati/tettoie ed al loro contenuto nonché a macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione o del più recente rifacimento;
- b) a fabbricati/tettoie in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) e al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed al loro contenuto;
- d) causati da valanghe e slavine;
- e) subiti da grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
- f) agli impianti di produzioni arboree e arbustive;
- g) a serre e/o tunnel e sottostanti colture.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-16 TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "esclusioni" lettera b.1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- b) derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere;
- c) agli impianti di produzioni arboree e arbustive.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-17 ESPULSIONE TAPPI

La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti da:

- vini in bottiglia;
- bottiglie e tappi;

a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.

La garanzia è prestata qualora l'evento sia riscontrabile su una pluralità di bottiglie e i beni danneggiati non siano riutilizzabili.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-18 MANCATO CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto g) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle colture assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a

manca o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o di fornitura idrica, purché tali circostanze siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata la garanzia della presente Sezione, con l'esclusione dei danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti al punto b) 1) dell'Art. IN4 "Esclusioni".

Resta convenuto che la Società non pagherà complessivamente nel corso dell'annualità assicurativa, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi, somma maggiore di quella assicurata alla partita Colture (serre/tunnel).

La garanzia è prestata a condizione che:

- esista un impianto/attrezzatura/macchinario sostitutivo di emergenza per il condizionamento della temperatura o, nel caso di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico;
- esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell'anomalia sia in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-19 FOLGORAZIONE BESTIAME

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-20 ASFISSIA BESTIAME

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto g) la Società risponde dei danni da asfissia che dovesse colpire gli animali assicurati, in conseguenza di:

- eventi garantiti con la presente Sezione;
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei fabbricati assicurati.

Ferme tutte le altre esclusioni di polizza, sono esclusi i danni:

- causati da mancata o anormale fornitura di energia elettrica (black out);
- causati da guasti o rotture degli impianti mobili di aerazione;
- determinati da usura, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti assicurati;
- causati da inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno;
- dovuti a difetti di materiale e costruzione degli impianti assicurati;
- causati dalla mancanza di manutenzione prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore.

La garanzia è prestata a condizione che:

- esista un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell'aria o dell'impianto di riscaldamento per almeno 5 ore;
- esista un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante sempreché la segnalazione dell'anomalia sia in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-21 PERDITA DI QUALITA' DEL VINO IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero.

Conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:



- 1) **eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;**
- 2) **mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

Per la quantificazione del danno, a integrazione delle norme per la determinazione dello stesso contenute nella presente Sezione, si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-22 ALPEGGIO

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla partita "Bestiame", i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da incendio, fulmine, caduta aerei quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale e anche durante il tragitto sulle strade che a esso conducono.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-23 TRASPORTO MERCI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.

Sono esclusi tutti i danni provocati da eventi atmosferici.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-24 PACCHETTO SERRE

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle serre assicurate e dal loro contenuto, anche se di proprietà di Terzi, causati da:

- a) uragani, bufere, tempeste e trombe d'aria;
- b) grandine;
- c) neve;
- d) gelo alle colture;

e) atti dolosi e vandalici che non abbiano come conseguenza incendio, scioperi, sommosse e tumulti popolari.

Sono sempre esclusi i danni alle colture da acqua, neve, grandine e gelo se non dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle serre, provocati dalla violenza degli eventi di cui ai punti su elencati.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella seguente tabella.

SERRE/TUNNEL	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO	SCOPERTO MINIMO
tipo A1 – punti a) b) c) d)	80% Somma assicurata	10%	500 €
tipo A2 – punti a) b) c) d)	60% Somma assicurata	20%	2.500 €
tipo A3 – punti a) b) c) d)	60% Somma assicurata	25%	3.000 €
tipo B1 – punti a) b) c) d)	50% Somma assicurata	20%	3.000 €
tipo B2 – punti a) b) c) d)	50% Somma assicurata	25%	3.000 €
tutte le tipologie - punto e)	70% Somma assicurata	10%	500 €

I-25 AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO

A integrazione di quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.

Sono escluse le muffe, l'imputridimento e la marcescenza del foraggio.

Ai fini dell'operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:

- **che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente polizza;**

- **che lo stoccaggio del foraggio venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-26 LATTE IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto e) la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in frigorifero, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero.

Conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente sezione che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Sono comunque esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;**
- 2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

Per la quantificazione del danno, ad integrazione delle norme per la determinazione dello stesso contenute nella presente Sezione, si farà riferimento al minor valore commerciale che il prodotto avrà subito a seguito del sinistro.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

I-27 TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto b.4), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a un unico fenomeno e i relativi danni a un unico sinistro.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a:

- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.

I-28 INONDAZIONE E ALLUVIONE

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" punto b.4), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.

Sono comunque esclusi i danni:

- a cose mobili all'aperto;
- a cose poste in locali interrati o seminterrati;

causati da:

- mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 centimetri dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 centimetri, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 centimetri non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società,



la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



NORME IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) per sinistri conseguenti a incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia e il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, come indicato alla successiva lettera c);

il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle due parti:

- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SP4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state

comunicare, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti **le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, im pregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SP5 - Valore delle cose assicurate

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

I. Fabbricati

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

II. Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive, Impianti di produzione di energie rinnovabili

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Limitatamente alle *Apparecchiature elettriche ed elettroniche*, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica o il singolo impianto di energia rinnovabile risulta in stato di attività;**
- b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;**
- c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;**

si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico,

- 2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d'uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.**

III. Bestiame

il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

IV. Serre e tunnel

In riferimento alle *strutture*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra o il tunnel assicurati al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.

In riferimento ai *Macchinari* e agli *Impianti*, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Limitatamente alle *Apparecchiature elettriche ed elettroniche*, il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

1. se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulta in stato di attività;**
- b) sono ancora disponibili, sul mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o impianti o i loro ricambi, uguali o analoghi per rendimento economico;**
- c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di produzione;**

si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico,

2. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere del precedente punto 1., si stima valore allo stato d'uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche e gli impianti con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

V. per tutti gli altri enti

il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna **purché**:

- **gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;**
- **la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.**

Art. SP6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno, eseguita separatamente per ogni singola partita, si determina secondo i seguenti criteri:

A. Si stima l'ammontare del danno a nuovo;

A.1) Fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area;

A.2) Macchinari, Attrezzature e arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive, Impianti di produzione di energie rinnovabili

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate;

A.3) Bestiame

è il valore effettivo al momento del sinistro, in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;

A.4) Serre e tunnel

in riferimento alle strutture è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

In riferimento ai *Macchinari* e agli *Impianti* è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate;

A.5) per tutti gli altri beni

è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. In particolare, per le colture delle serre e le piante in

genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.

Qualora gli enti risultino già venduti o commissionati in attesa di consegna, il valore degli stessi viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna **purché:**

- **gli enti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti enti illesi;**
- **la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.**

B. Si stima l'ammontare del danno allo stato d'uso

B.1) Fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e a ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area;

B.2) Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Impianti di produzione arboree e arbustive, Impianti di produzione di energie rinnovabili

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Limitatamente alle *Apparecchiature elettriche ed elettroniche*, è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui;

B.3) Bestiame

coincidente con quanto indicato al punto A.4)

B.4) Serre e tunnel

in riferimento alle *Strutture* è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e a ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area.

In riferimento ai *Macchinari* e agli *Impianti* è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Limitatamente alle *Apparecchiature elettriche ed elettroniche*, è il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore dei residui.

B.5) per tutti gli altri enti

coincidente con quanto indicato al punto A.5).

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità".

L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità" e quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Per le *Apparecchiature elettriche ed elettroniche* se non sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate", punti II.1. e IV.1., l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso"; non sarà pertanto riconosciuto il "supplemento d'indennità".

Per le *Apparecchiature elettriche ed elettroniche* ad impiego mobile, l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante anche se il sinistro avviene nei primi cinque anni.



Per gli impianti di produzioni arboree e arbustive, per strutture dopo il quinto anno d'impianto, l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso"; non sarà pertanto riconosciuto il "supplemento d'indennità".

Per il bestiame, qualora venga riscontrata una densità di popolazione animale eccessiva rispetto a quella ritenuta tollerabile dalla pratica zootecnica, si provvederà a ridurre proporzionalmente il danno.

A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni 6 mesi sino al termine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell'Assicurato. **Si precisa che in nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.**

Agli effetti dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'Art. SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta che, al momento del sinistro, i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Art. SP8 - Raccolte e collezioni

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SP9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SP10 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SP11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento

dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

Art. SP12 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 €.**

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 € qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro (valido solo per la sezione incendio)

La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione – per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore a 3.000 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- Fabbricati
- Fienili
- Serre/Tunnel
- Stalle



- Abitazione
- Rischio locativo
- Macchinari, Attrezzature e Arredamento
- Merci
- Impianti di Energie Rinnovabili
- Impianti di Produzioni arboree e arbustive e reti antigrandine
- Foraggio
- Colture (Serre/Tunnel)
- Bestiame

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
- eventi atmosferici;
- deterioramento delle merci in refrigerazione;
- riparazione (anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali) di fabbricati, fienili, serre/tunnel, stalle, abitazione, impianti tecnici a servizio degli stessi e contenuto danneggiati dal sinistro;
- salvataggio di merci in refrigerazione;
- dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi;
- grandine su fragili;
- rottura accidentale impianti;
- rottura contenitori in vetro;
- sovraccarico neve;
- terrorismo e sabotaggio;
- espulsione tappi;
- mancato condizionamento ambientale;
- folgorazione bestiame;
- asfissia bestiame;
- perdita qualità vino in refrigerazione;
- alpeggio;
- trasporto merci;

e quanto altro fosse previsto nell'Art. IN2 "Estensioni di garanzia".

Esclusioni

- Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:
- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;**
- **le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni;**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

- a) **denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER;** l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il *desiderata* dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
 - contattare PER per richiederne l'intervento congiunto.
- Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo;**
- b) contattare direttamente PER al Numero Verde **800 894 355** richiedendo un'attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno



e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n.° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (sinistritua@gruppoper.com), provvederà:

- Contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro;
- Contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento.

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; **in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.**

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all'Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. SP6 "Determinazione del danno".

Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della società.

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

Privacy

A integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.

Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI – GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa, elaboratori e impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine e impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti e apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata. Sono sempre esclusi telefoni cellulari, smartphone e tablet.**

Arredamento abitazione

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.

Arredamento agriturismo

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, nonché quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori e Beni dei Clienti.

Azienda stabilmente abitata

Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.

Bestiame

Bovini, equini, **esclusi quelli da competizione**, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, ratiti, **esclusi gli animali domestici e da cortile.**

Restano esclusi gli animali da pelliccia.

Beni dei clienti

Beni portati dai clienti dell'azienda assicurata, con l'esclusione dei veicoli a motore, consegnati all'esercente dell'agriturismo o riposti all'interno delle singole stanze, **purché chiusi in cassaforte**, compreso quanto rientra nelle definizioni di Preziosi e Valori.

Contenuto Abitazione

Quanto previsto alle definizioni di Arredamento abitazione, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.

Contenuto Agriturismo

Quanto previsto alle definizioni di Arredamento agriturismo, Oggetti pregiati, Preziosi, Raccolte e collezioni e Valori.

Fabbricati

Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione a uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati che devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato,

pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.
Resta compreso quanto rientra nelle definizioni di Impianti tecnici.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Impianti tecnici

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne, reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio dei fabbricati, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Impianti e macchinari

Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento nonché ogni altro impianto e macchinario presente all'interno di stalle, cantine, oleifici e caseifici.

Quanto sopra si intende ovunque posto se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energie rinnovabili e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

Impianti di energie rinnovabili

Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), a servizio dell'azienda agricola e dell'abitazione e di potenza massima pari a 50 kWp., comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate.

Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti di produzioni arboree e arbustive

Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti. Quanto sopra si intende ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Attrezzature e arredamento

Attrezzature e arredamento comprese le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché a titolo esemplificativo e non esaustivo: attrezzature agricole, rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

Quanto sopra si intende ovunque posto se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energie rinnovabili, Veicoli e macchine agricole e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

Merci

Materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo, mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda, i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.



Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture, Vino (limitatamente alla filiera del vino), Latte e Formaggi (limitatamente alla filiera della zootecnia, latte e derivati), Olio (limitatamente alla filiera dell'olio) e Bestiame.

Merchi Particolari

Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.

Mezzi di custodia

Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, **di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti o al pavimento.**

Oggetti pregiati

Se di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere.

Preziosi

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Rapina

La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata e avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi. **Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte a ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.**

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

Veicoli e macchine agricole

Veicoli, semoventi, rimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ruotabili, macchine industriali, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici.

Vino

Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, nonché in cisterne o silos, posti entro fabbricati aziendali e/o all'aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

Olio

Olio, compresi i relativi imballaggi ed i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all'aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell'ubicazione



risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

Latte e formaggi

Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all'aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura. Si intendono compresi formaggi, sia duri che molli, compresi i relativi imballaggi, posti entro fabbricati aziendali.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE FURTO E RAPINA NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. FU1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile**, i danni di furto e rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **all'interno di un fabbricato posto nell'ubicazione di rischio indicata in polizza.**

La garanzia furto è operante se il fabbricato presenta i mezzi di chiusura previsti all'Art. FU5 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia" e l'autore del furto si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone i mezzi di chiusura mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; **per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;**
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d) in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Qualora l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante, **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

- 1. l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- 2. il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.**

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. FU2 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza con il limite della somma assicurata alle singole partite:

- a) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, alle parti di fabbricato costituenti i locali dove sono poste le cose assicurate, agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza **fino a un limite massimo di 2.000 € per sinistro;**
- b) i danni alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati **fino a un limite massimo di 2.000 € per sinistro;**
- c) i danni alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- d) il furto e la rapina delle cose assicurate poste in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- e) il furto e la rapina delle cose assicurate, esclusi valori e preziosi e merci particolari, temporaneamente poste in locali di mostre, esposizioni, fiere o presso terzi, ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dal precedente articolo.

Esclusivamente per mostre, esposizioni e fiere, la presente estensione opera anche qualora le cose assicurate siano all'aperto o in fabbricati non conformi a quanto previsto dall'Art. FU5 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto", purché in presenza di guardiania diurna e notturna.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle relative partite, fino a un limite massimo di 10.000 € per anno e con l'applicazione di una franchigia di 100 €;

- f) lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi preziosi e valori portati indosso **fino alla**

concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite massimo di 3.000 € per sinistro e di 500 € per singolo oggetto;

si precisa che la presente estensione non opera:

- **per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non siano in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;**
- **per i preziosi e i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Terzi, dalla persona derubata;**
- g) **il furto e la rapina dei beni dei clienti, purché posti in cassaforte, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita contenuto agriturismo, con il limite massimo di 20.000 € per sinistro e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 100 €.**

Se conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fermo il limite della somma assicurata alla relativa partita, la Società rimborsa le spese:

- h) **sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito fino alla concorrenza del 2% del danno liquidato con il massimo di 2.500 € per sinistro;**
- i) **sostenute per la sostituzione delle serrature, in caso di scippo o rapina delle chiavi di porte di accesso dall'esterno fino ad un limite massimo di 500 € per sinistro;**
- j) **sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato a seguito di rapina consumati o tentati fino ad un limite massimo di 1.500 € per sinistro.**

Relativamente al furto e la rapina di raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, si precisa che la garanzia opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave e fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alle singole partite contenuto abitazione e contenuto agriturismo, con il limite massimo di 5.000 € per sinistro e previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300€.

Art. FU3 - Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1. raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - tranne quelli relativi all'attività assicurata - salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;**
- 2. merci particolari e impianti di energia rinnovabile;**
- 3. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;**
- 4. natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree a essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;**
- 5. macchinari, impianti, attrezzature in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;**
- 6. cavi elettrici e altri beni in rame.**

Art. FU4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- c) **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- d) **commessi o agevolati con dolo:**
 - **da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**



- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;
- i) verificatisi in occasione di confische o requisizioni.

Art. FU5 - Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 metri da:

- a. suolo;
- b. superfici acquee;
- c. ripiani praticabili e accessibili dall'esterno per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto ai punti 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso purché protette.

Art. FU6 - Mezzi di chiusura non conformi

Qualora l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- a) mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b) attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;

il sinistro risulterà comunque in garanzia **previa l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000 €.**

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Art. FU7 - Uso di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

L'assicurazione opera anche se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione del contenuto assicurato veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata e in uso al Contraente o all'Assicurato.

In tal caso, l'assicurazione è prestata previa l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 €.

Art. FU8 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza con l'avvertenza che, qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

GARANZIE COMPLEMENTARI

FU-A Valori e Preziosi in mezzi di custodia

La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
 - b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;
- fino all'importo indicato nella scheda di polizza.

FU-B Portavalori

La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

La garanzia è operante per il tragitto dall'azienda stessa al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.**

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza.

FU-C Merci all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto delle merci poste all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione". Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

FU-D Bestiame all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto di bovini, equini e suini che si trovino all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione". Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

FU-E Impianti e macchinari all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto degli impianti e macchinari posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata, a esclusione di apparecchiature elettroniche a impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione". Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse



luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

FU-F Attrezzature all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto delle attrezzature, nonché degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata, a esclusione dell'arredamento e dell'apparecchiature elettroniche in genere.**

Si intendono comunque in garanzia le apparecchiature elettroniche poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoisigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere.

Il perimetro dell'ubicazione deve risultare protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione". Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

FU-G Merci Particolari

A parziale deroga dell'Art. FU3 – "Beni Esclusi" punto 2., l'assicurazione si intende estesa al furto delle "merci particolari" ovunque poste se all'interno del fabbricato aziendale.

Limitatamente ai carburanti, posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, **solamente se l'azienda è stabilmente abitata e se il perimetro dell'ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



GARANZIE AGGIUNTIVE

FU-H Raddoppio franchigie, scoperti e minimi di scoperto

In caso di sinistro le franchigie, gli scoperti e i minimi di scoperto indicati nella scheda di polizza si intendono raddoppiati.

FU-I Impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate alla partita merci particolari siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato e/o al Contraente/Assicurato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

Qualora le condizioni di cui al punto precedente non siano soddisfatte o qualora risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era funzionante, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.

FU-J Valore a nuovo

A parziale deroga dell'Art. SF6 "Determinazione del danno", l'ammontare del danno degli impianti e dei macchinari è determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).

Il supplemento d'indennità verrà liquidato entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'indennizzo si conviene che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun macchinario, un importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso.

In caso di danni subiti dai beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità".

La presente estensione di garanzia non si applica ai mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. SF1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro:

il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) fare, entro 48 ore da quando ne è avuta conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia e il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa secondo quanto indicato alla successiva lettera d);
- c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- d) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- e) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci – o a Vino, Olio e Latte e Formaggi se assicurati con specifica partita – deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- g) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SF2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SF3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle due parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente **con apposito atto unico**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SF4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. SF5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SF3 "Procedura per la valutazione del danno" punto b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) **sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SF5 - Valore delle cose assicurate

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

- I. *Macchinari, Impianti, Attrezzature, Arredamento*
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;
- II. *Bestiame*
il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali;
- III. *per tutti gli altri beni*
si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. I prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, non ancora commercializzabili, vengono valutati in base al prezzo della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; **ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi**. In particolare, per le colture delle serre e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:
 - per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
 - per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. **Qualora il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, superasse il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, verrà applicato quest'ultimo.**

Art. SF6 - Determinazione del danno

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Art. SF7 - Raccolte e collezioni.

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SF8 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;

- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SF9 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SF10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

Art. SF11 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SF12 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SF13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari e il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. SF14 - Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne l'avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.



L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE CYBER RISK

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATO NELLA FORMA "CLAIMS MADE AND REPORTED" E OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA O IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (SE APPLICABILE) E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA. EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE POLIZZA RIDUCONO, FINO AD ANNULLARE, IL MASSIMALE E SONO SOGGETTE A FRANCHIGIA.

DEFINIZIONI – GLOSSARIO (valide per la presente sezione)

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato

- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
- l'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.

Assicurazione

Contratto di Assicurazione.

Attività' pubblicitarie assicurate

L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato

Circostanza

Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento. Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi

nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente

La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.

Danni

Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:

1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;
2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, **a meno che gli stessi non siano assicurabili** in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato;
6. **risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni;**
7. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.

Danno alle cose o agli animali

Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

**Danno alle persone**

Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.

Divulgazione non autorizzata

La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

Denial of Service Attack

Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Fornitore di servizi (Provider)

Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia

La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche

1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;
2. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
 - il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicati; e
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;

se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.

**Legge sulla Privacy**

Qualsiasi legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsiasi Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche

Manager

Manager e/o dirigente di una Società

Massimale Aggregato

Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza

Materiale Pubblicitario

Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Multa

1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsiasi istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;

Non si intendono Multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

-

Parte Correlata

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informativo

I software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto

1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);

b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di attività

1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

Perdite per mancata protezione dei dati:

1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l'Assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per:
 - a. riottenere l'accesso a tale database;
 - b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'Assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a) i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo esteso di interruzione

Periodo che:

- inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
- termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Privacy Policy

Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'Assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.

Procedimento

Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per

le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Richiesta di risarcimento

1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.

Sicurezza Informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Sicurezza informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:

- gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed F.)

I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;



2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Sistemi informatici di terzi

Con Sistemi Informatici di Terzi si intendono i sistemi informatici che:

1. non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati; e
2. non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Società

L'impresa di assicurazione.

Vertice Aziendale

I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.



Violazione della Sicurezza

1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;
2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE CYBER RISK NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.CR1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza, di prestare le seguenti garanzie:

A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciate per iscritto alla Società nel corso del Periodo di Polizza per:

- 1 furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità;
- 2 uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità:
 - a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - b) impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
 - c) partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi;
- 3 mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza;
- 4 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - b) richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche;purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza;
- 5 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente ad essa e prima della scadenza del periodo di polizza;

B. Spese e Costi per Privacy Notification

La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire il Contraente/Assicurato per spese e costi per Privacy Notification, eccedenti la franchigia e sostenute dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società, derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2 che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza, purché l'evento o il ragionevole sospetto di un

evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento:

1 per:

- a) nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
- b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche;

a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato nel "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" alinea Spese per Privacy Notification.

2 per provvedere alla notifica:

- a) ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
- b) a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;

3 per le spese di consulenza per pubbliche relazioni allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente franchigia applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. Difesa in Giudizio

La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire l'Assicurato in relazione a le Spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, sostenute dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato, instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo, che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza.

D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente ad una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza, per uno o più dei seguenti atti, purché tali atti siano colposi e siano stati commessi per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato:

- 1 diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
- 2 violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
- 3 invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
- 4 plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- 5 violazione del copyright;



- 6 violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
- 7 improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

E. Mancata Protezione dei Dati

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, eccedenti la Franchigia, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

- 1 alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
- 2 impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica, a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, eccedenti la Franchigia, sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici che avvenga per la prima volta durante il Periodo di Polizza e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica; a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Art.CR2 ESCLUSIONI

La copertura prevista dalla presente assicurazione non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- A. **derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;**
- B. **derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto;** posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- C. **derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata;**
- D. **derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale;** fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 2. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D.4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. **derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n° 287/1990, Artt. 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Art. 9, Legge n° 192/1998, Art. 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. n° 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni;**
- F. **derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette,** tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
 1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, A.2, A.3. e C;
 2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia

partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

G. derivanti o risultanti da:

1. **reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche** (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.5) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato;
2. **distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;**

H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:

1. **se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;**
2. **in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;**

I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

J. derivanti o risultanti da:

1. **violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Art. 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. n° 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. n° 309/1990), associazione per delinquere (Art. 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Art. 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art. 377-bis e 378 C.P.), rapina (Art. 628 C.P.), l'estorsione (Art. 629 C.P.), la truffa (Art. 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Art. 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo n° 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge n° 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;**
2. **violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;**
3. **ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Art. 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo n° 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge n° 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge n° 300 del 20 Maggio 1970; della Legge n° 604 del 15 Luglio 1966; della Legge n° 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa**

simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;

- 4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.**

Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e 4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

- K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;**
- L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;**
- M. derivante o risultante da:**
- 1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;**
 - 2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;**
 - 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;**
 - 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;**
 - 5. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;**
- N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;**
- O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;**
- P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;**
- Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:**

1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi, da parte o per conto dell'Assicurato, che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento tra conti;
 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
- S. restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, lettera. ogni richiesta di risarcimento o perdita:
1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 2. derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
 3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
 4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
 5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
 6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun Contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale Contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
 2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive,

- mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
 4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da:
1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 3. qualsiasi guasto satellitare;
- X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- Y. derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

Art.CR3 MASSIMALE

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente polizza.

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le Spese e Costi per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le Spese e Costi per Privacy Notification;
- C. i Danni e le Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento;
- D. le Spese e Costi per Attività Multimediale e Pubblicitaria;
- E. le Perdite per la Protezione dei Dati;
- F. le Perdite da Interruzione di Attività.

I sottomassimali di cui sopra, ed i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e non andranno pertanto a sommarsi allo stesso.

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti, successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza (incluso, ove applicabile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari a di ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).

A seguito del pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi dall'ulteriore attività di difesa relativa ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all'Assicurato.

Art.CR4 FRANCHIGIA

L'importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento. La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del Contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento. Il pagamento della franchigia costituisce una condizione sospensiva del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza, e la Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il Contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F. la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

Art.CR5 VALIDITA' TERRITORIALE

La presente Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

Art.CR6 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

A. La Società avrà il diritto, ove decidesse di farlo, di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza per:

1. ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili ai sensi della presente polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni rivolte all'Assicurato relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente;
2. ai sensi di quanto previsto al punto I.C., ogni richiesta di risarcimento sotto forma di Procedimento.

L'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione della Società.

B. In relazione ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente polizza, la Società si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto. **Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni ovvero dei costi per Privacy Notification sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento. I danni, le spese ed i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.**

C. Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere:

1. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto;
2. in aggiunta a quanto previsto al punto 1., il cinquanta per cento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale, sommato al cinquanta per cento (50%) di ogni summenzionato danno al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta. Il restante cinquanta per cento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, resta a totale carico dell'Assicurato;

in alternativa a quanto previsto ai punti 1. e 2. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale sia il valore inferiore, e la Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all'Assicurato.

Art.CR7 COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

- A.** Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, l'Assicurato dovrà inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza.
- B.** In relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 e A.2, tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il Periodo di Polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato.
- C.** Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:
1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento
 2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.
- Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.
- D.** Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.
- E.** con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente Polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all'Art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza;
- F.** con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all'Art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza

Art.CR8 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

- A.** La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, e l'Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L'Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione - direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati - a tutti i documenti necessari e garantire tutta l'assistenza richiesta dalla Società. L'Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.
- B.** Su richiesta della Società, l'Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti

nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l'Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.

- C. L'Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.;
- D. Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.

Art.CR9 SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. **L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.** Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

Art.CR10 PROVA E STIMA DELLA PERDITA

A. Prova della Perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. **redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;**
2. **su richiesta della Società, rilasciare un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività.**

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della Perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà



e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

Art.CR11 RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

Art.CR12 ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall'Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l'eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.

Art.CR13 COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

Accettando la polizza, **l'Assicurato riconosce che la presente polizza costituisce l'intero accordo fra la Società e l'Assicurato in relazione ad essa.**

Art.CR14 CESSIONE

I diritti e le obbligazioni di cui alla presente polizza relativi ad ogni Assicurato non potranno essere ceduti. In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, tale Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell'Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.

Art.CR15 RECESSO E RISOLUZIONE

La Società potrà recedere dalla presente sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo al Contraente, all'indirizzo indicato, comunicazione scritta con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni della presente polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore ed il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

Art.CR16 FORMA SINGOLARE DI UN TERMINE

Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda.

Art.CR17 LEGGE APPLICABILE

La presente polizza, ivi inclusa la sua interpretazione, applicazione e validità è regolata dalla legge Italiana.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Addetti

Titolari, soci e prestatori di lavoro.

Agricoltura sociale/fattorie sociali

Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.

Committente

Soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché gli impianti tecnici al servizio del fabbricato, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Impianti solari termici e fotovoltaici, impianti eolici, impianti geotermici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), a servizio dell'azienda agricola e di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza dell'impianto, anche se di fondazione o interrate.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Lavori non agricoli

Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario relativi alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.

Macchine agricole

Macchine, con o senza ruote o cingoli, semoventi, trainate o portate, compresi carri, calessi e carrozze, destinate a essere impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, atte a produrre reddito agrario.

Massimale assicurato

Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose. Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

**Perdite patrimoniali**

Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

Premio minimo

Somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro

Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi lavoratori stagionali e occasionali, accessori, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.

Prestatori di lavoro stagionali

I prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni.

Regola proporzionale

Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il numero dei prestatori di lavoro e/o degli ettari e/o dei capi di bestiame e/o dei coperti e/o dei posti letto e/o il valore del fatturato dichiarati nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Subappaltatori

Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA****NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RCT AZIENDA AGRICOLA****Valido solo se Tipo Assicurato Proprietario - Conduttore****Art. RCT 1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.

L'assicurazione vale per i rischi della conduzione e/o della proprietà dell'azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- a. al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- b. all'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
- c. all'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
- d. alle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali**;
- e. nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione **vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi**;
- f. ai lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
- g. all'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, **a condizione che l'allevatore ne ricavi reddito agrario e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo**;
- h. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati, e alla committenza di lavori di pulizia, riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché del servizio di vigilanza in azienda, **a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività**;
- i. alla committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno;
- j. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;

- k. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali e alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
- l. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; **si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere o alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni**;
- m. al servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- n. all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
- o. all'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata. Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
- i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
- m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;

- q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
- ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n.° 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non a uso aziendale;
- w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 1.;
- z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivate direttamente dalla legge;
- aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili.

Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.



Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCT 6 Garanzie complementari (sempre operanti)

Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCT 2 "Esclusioni", RCT 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:

1. BENI AZIENDALI

L'assicurazione comprende i danni provocati dalla proprietà e/o dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo, i fabbricati, le macchine agricole, i macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.

Relativamente agli impianti, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e uso di quelli a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche.**

L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, **con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

2. DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

L'assicurazione comprende i danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, **fermo quanto previsto all'Art. RCT 2 lett. a).**

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

3. AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

4. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e **con il limite annuo pari al massimale per sinistro**, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), **esclusi i danni dovuti a difetto originario**, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.

Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

5. AGRICOLTURA SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e **con esclusione dei danni da contagio.**

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi, **escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.**

Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

7. MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE

L'assicurazione comprende danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

- a) risultino fuori sagoma;
- b) eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada;
- c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

La garanzia è operante purché:

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda Agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

8. DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda, **con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.**

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;**
- **da mancato uso o disponibilità.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

9. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, **ferma l'esclusione di cui alla lettera t) dell'Art. RCT 2 "Esclusioni".**

10. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

Art. RCT 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCT 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Art. RCT 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro**

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.

Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Valido solo se Tipo Assicurato Conduttore**Art. RCT 1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.

L'assicurazione vale per i rischi derivanti dalla conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali e di tutte attività atte a produrre reddito agrario e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di affittuario o consegnatario anche di macchinari e di attrezzature agricole e di quanto altro utilizzato nell'esercizio dell'attività, **esclusi i danni conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanici.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- all'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
- all'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
- alle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti nonché alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali**;
- nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;
- ai lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;

- g. all'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza, **a condizione che l'allevatore ne ricavi reddito agrario e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;**
- h. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati, ed alla committenza di lavori di pulizia, riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché del servizio di vigilanza in azienda, **a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;**
- i. alla committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.
- j. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- k. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
- l. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; **si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- m. al servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- n. all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
- o. all'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. RCT 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi

Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- h) alle persone comunque trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo;
- i) cagionati alle condutture e impianti entrambi sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- j) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- k) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

- l) causati da o dovuti a trattamenti chimici;
- m) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- n) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;
- o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- q) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- t) causati da o dovuti a incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- u) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- v) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non ad uso aziendale;
- w) causati da o dovuti a perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- x) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere;
- y) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili, salvo quanto previsto all'Art. RCT 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 1.;
- z) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- aa) causati da o dovuti a rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;

Infine, la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCT 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;

- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

Art. RCT 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCT 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCT 6 Garanzie complementari (sempre operanti)

Ad integrazione dell'Art. RCT 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCT 2 "Esclusioni", RCT 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:

1. BENI AZIENDALI

L'assicurazione comprende i danni provocati dall'uso dei beni dell'azienda quali, a titolo esemplificativo le macchine agricole, i macchinari compresi mezzi meccanici di sollevamento, le attrezzature, il bestiame, gli animali domestici, da guardia e da cortile, gli impianti e quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energie rinnovabili al servizio esclusivo dell'azienda.

Relativamente alle macchine agricole, l'assicurazione vale anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli.

Relativamente agli impianti, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e uso di quelli a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche.**

L'assicurazione comprende i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture nei fabbricati aziendali, **con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

2. DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AZIENDA

L'assicurazione comprende i danni da circolazione provocati, all'interno del perimetro dell'area aziendale, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, **fermo quanto previsto all'Art. RCT 2 lett. a).**

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti
- per i danni subiti da terzi trasportati.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

3. AGRICOLTURA DI PRECISIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'azienda, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

4. TRASFORMAZIONE, ASSAGGIO E VENDITA DI PRODOTTI

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o derivanti dalla silvicoltura.

La garanzia è inoltre prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e **con il limite annuo pari al massimale per sinistro**, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), **esclusi i danni dovuti a difetto originario**, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità.

Esclusivamente per i generi di produzione propria, somministrati o venduti al consumatore nell'ambito dell'azienda, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da difetto originario.

5. AGRICOLTURA SOCIALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- e) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- f) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- g) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- h) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. STAZIONI DI MONTA, TRASFERIMENTO DI ANIMALI E APICOLTURA

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta e **con esclusione dei danni da contagio**.

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi**.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltura, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi, **escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate**.

Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

7. MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle macchine agricole - così come definite dall'Art. 57 del Codice della strada - e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

- d) risultino fuori sagoma;
- e) eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada; abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

La garanzia è operante purché:

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda Agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione;

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

8. DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI, AI VEICOLI IN SOSTA E A MEZZI SOTTO CARICO

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimosse, nonché i danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni.

Si intendono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, parcheggiati in azienda, **con esclusione dei danni derivanti da furto, incendio, conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità nonché quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi.**

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti a operazioni di carico o scarico;**
- **da mancato uso o disponibilità.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

9. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché dei suoi familiari - se trattasi di impresa a conduzione familiare - per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, sempreché dall'evento siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi agli altri prestatori di lavoro, **ferma l'esclusione di cui alla lettera t) dell'Art. RCT 2 "Esclusioni".**

10. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

**Art. RCT 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCT 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RCT 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.

Art. RCT 11 Tolleranza parametri di premio

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

**Valido solo se Tipo Assicurato Proprietario****Art. RCTA 1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

derivanti dalla proprietà degli immobili che costituiscono l'Azienda, quali i fabbricati rurali e rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, nonché dall'esistenza in azienda di cabine e linee elettriche e di passaggi a livello, ferroviari e tranviari.

Sono compresi i danni derivanti da spargimento di acqua se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio nei fabbricati, **con esclusione dei danni derivanti da umidità e stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali e da rigurgito di fogne e previa applicazione della franchigia fissa indicata in polizza.**

Art. RCTA 2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi

Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:

- a) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) cagionati a fabbricati e cose in genere dovuti a vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- f) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- g) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- h) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- i) causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato committente o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- j) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili;
- l) causati da o dovuti a proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- m) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge.

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione



possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCTA 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

Art. RCTA 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCTA 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCTA 6 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Art. RCTA 7 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCTA 8 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RCTA 9 Massimale assicurato aggregato per sinistro

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.

Art. RCTA 10 Tolleranza parametri di premio

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il numero degli ettari e/o il numero dei capi di bestiame eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione**



pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT AGRITURISMO

Art. RCTA 1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile dell'Agriturismo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.

L'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica, attraverso la ricezione e l'ospitalità in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- a. al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- b. all'organizzazione, anche fuori dall'azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, **ad esclusione dell'equitazione**. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
- c. alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, **purché gestiti all'interno dell'azienda ed esclusivamente per i clienti**;
- d. al trasporto degli ospiti in azienda mediante l'uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
- e. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- f. alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
- g. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; **si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere o alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni**;
- h. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- i. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
- j. all'uso e alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato.

Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. RCTA 2 Esclusioni - Responsabilità Civile dell'Agriturismo

Premesso che la Società non risarcisce i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da o dovuti a proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- b) causati da o dovuti a proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- c) causati da o dovuti a furto, smarrimento ed errata consegna;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) causati da o dovuti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- g) alle cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse;
- h) causati da o dovuti a impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- i) causati da o dovuti a difetto originario di merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. RCTA 6 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 2.;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) causati da o dovuti a assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- l) causati da o dovuti a atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- m) causati da o dovuti a lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- n) patrimoniali causati da o dovuti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- o) causati da o dovuti a terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- p) causati da o dovuti a impianti di energie rinnovabili non a uso aziendale;
- q) causati da o dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge.

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCTA 3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile dell'Agriturismo

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi.

Art. RCTA 4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile dell'Agriturismo

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS e/o dall'ENPAIA.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCTA 5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile dell'Agriturismo

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCTA 6 Garanzie complementari (sempre operanti) - Responsabilità civile dell'Agriturismo

A integrazione dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCTA 2 "Esclusioni", RCTA 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:

1. FABBRICATI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i rischi derivanti all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati adibiti all'attività agrituristica.

Sono esclusi i danni derivanti da manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo che sia conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne la garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Si intendono esclusi i danni conseguenti all'esercizio di attività nei fabbricati diverse da quella assicurata.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

2. VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità dell'assicurazione e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti venduti e somministrati all'interno dell'azienda direttamente al cliente per la consumazione o per la degustazione (a titolo di esempio la mescita del vino e l'assaggio dell'olio), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità, **con esclusione dei danni dovuti a difetto originario.**

Per i generi alimentari di produzione propria l'assicurazione si intende valida anche per i danni derivanti da difetto originario.

3. COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata, al netto dell'importo indicato in polizza; agli effetti dell'applicazione di tale limite, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. **Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili.**

La garanzia non vale per valori, preziosi, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

4. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI DELL'AGRITURISMO

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza nell'azienda di animali **esclusi quelli selvatici in genere.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCTA 7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile dell'Agriturismo

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

Art. RCTA 8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile dell'Agriturismo

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione R.C.T. è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:



- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCTA 9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile dell'Agriturismo

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RCTA 10 Massimale assicurato aggregato per sinistro - Responsabilità civile dell'Agriturismo

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione RCT e la sezione RCO, se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione RCT.

Art. RCTA 11 Tolleranza parametri di premio - Responsabilità civile dell'Agriturismo

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il numero dei posti letto e/o dei coperti eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. RCO 1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, **di cui sia ritenuto civilmente responsabile** ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, **a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5%.

Art. RCO 2 Esclusioni – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'assicurazione non comprende i danni:

a) derivanti:

1. dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di **Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori** ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
2. da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di **asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto**, nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
3. da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
4. da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
5. da umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;

b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

c) cagionati da campi elettromagnetici;

d) riconducibili direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;

e) conseguenti a malattie professionali.

Art. RCO 3 Garanzie complementari (sempre operanti)

A integrazione dell'Art. RCO 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga dell'Art. RCO 2 "Esclusioni" la garanzia vale per:

1. **ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL**

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

2. **SCAMBIO DI MANODOPERA**

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari e i prestatori di lavoro di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'Art. 2139 c.c.

**Art. RCO 4 Tolleranza parametri premio - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il numero di tutti i prestatori di lavoro, compresi i prestatori di lavoro stagionali, eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Relativamente ai prestatori di lavoro stagionali, il numero indicato nella scheda di polizza deve intendersi quale numero massimo di tali soggetti che contemporaneamente svolgono l'attività a favore del Contraente.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Art. RCO 5 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale per il mondo intero.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

GARANZIE AGGIUNTIVE

RC-A FORNITURA DI SERVIZI, ENERGIA E CARBURANTI

A parziale modifica dell'Art. RCT 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga dell'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere d, g, i, l), j), v) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda. Per tali attività si intendono quelle connesse per legge a quella agricola, quali, a titolo di esempio:

- prestazioni agromeccaniche,
- manutenzione di aree verdi,
- pulizia di strade,
- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio,
- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, a eccezione dell'agriturismo,
- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, purché entrambe le produzioni siano provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.

Si intendono comunque esclusi i lavori svolti in aeree aeroportuali.

Limitatamente ai danni a condutture e impianti entrambi sotterranei, alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, ai danni conseguenti all'uso di fitofarmaci consentiti dalla legge, ai danni da interruzione o sospensione dell'attività, ai danni derivati dall'uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti e ai danni da incendio a cose altrui, la garanzia è prestata con i sottolimiti indicati in polizza.

RC-B INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI, CLIENTI E TERZI COLLABORATORI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale e sempreché i danni siano ascrivibili all'Assicurato**, sono considerati terzi:

- i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, **in via occasionale**, possono partecipare a operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- gli addetti a lavori stagionali, durante il loro svolgimento, e coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, **purché i danni siano conseguenti a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata. Quest'ultima si intende valida esclusivamente se è operante la RC verso i prestatori di lavoro (RCO) ed è regolata dalle stesse norme e prestata nei limiti degli stessi massimali, restando inteso che quello per sinistro rappresenta il limite di garanzia anche in caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e la RCO.**

RC-C TRATTAMENTI CHIMICI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera l), l'assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'azienda agricola, **a esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.**

Sono compresi i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

RC-D LESIONI DEI TRASPORTATI SU MACCHINE AGRICOLE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera h), e dell'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera e), l'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle macchine agricole e sui relativi rimorchi anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo, **purché:**

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;
- le macchine agricole siano di proprietà dell'azienda Agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale ed è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

**RC-E DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'/A CONDUTTURE/DA CEDIMENTO/FRANAMENTO/SCAVI E REINTERRI**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere i) e j), la garanzia è estesa ai danni:

- derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza;
- a condutture e impianti entrambi sotterranei;
- a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;**
- determinati da lavori di scavo e reinterro, **purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.** I danni in superficie sono compresi in garanzia **purché manifestatisi entro tale periodo e imputabili a improvviso cedimento del terreno.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-F DANNI A COSE DA SCAMBIO DI SERVIZI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di servizi tra piccoli agricoltori con uso di macchine come previsto dall'Art. 2139 del Codice Civile.

La garanzia opera esclusivamente a seguito di rottura accidentale - non ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni delle macchine o attrezzature impiegate dall'Assicurato.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-G RC PRODOTTI NATURALI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere j) e m), l'assicurazione è estesa ai danni da difetto dei prodotti del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia – **che non abbiano subito trasformazioni** – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.

L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati)

La garanzia non comprende:

- i danni riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole vincolanti in materia di sicurezza dei prodotti;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
- i danni derivanti dal conferimento in cisterna di terzi di latte alterato;
- le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione relativamente a sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.

RC-H COMMITTENZA DI LAVORI EDILI D.Lgs. 81/08**Valido solo se Tipo Assicurato Conduttore o Proprietario Conduttore**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere s) e t), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, effettuati in azienda.

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati a imprese che esercitino regolarmente l'attività edile e impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla

normativa vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Valido solo se Tipo Assicurato Proprietario

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere m) e n), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione ordinaria e di sistemazione agraria / fondiaria, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati in azienda.

Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, la garanzia opera purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati a imprese che esercitino regolarmente l'attività edile e impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

RC-I DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera o), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-J SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE DELL'INQUINAMENTO

A integrazione della garanzia aggiuntiva "Danni da inquinamento accidentale", l'assicurazione è estesa al rimborso delle spese di neutralizzazione o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.

La garanzia è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

L'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-K DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA E DEI PRESTATORI DI LAVORO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera f), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese le cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **con esclusione dei danni da contagio di animali.**

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) subiti da veicoli in genere e da natanti;**
- 2) da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**
- 3) alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d'uso anche gratuito;**
- 4) a valori e preziosi.**

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera f), l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, **con esclusione dei veicoli.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-L DANNI DA INCENDIO

Valido solo se Tipo Assicurato Proprietario o Proprietario Conduttore

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera d), l'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Valido solo se Tipo Assicurato Proprietario

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a), l'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-M PROPRIETÀ IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

A parziale modifica dell'Art. RCT 1 "Oggetto dell'assicurazione" l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'azienda, **con potenza massima di 50Kwp.**

La garanzia opera a condizione che gli impianti di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati installati a norma di legge e che l'Assicurato esegua la manutenzione, ordinaria e straordinaria ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; la Società si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RCA-A DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DELL'AGRITURISMO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera j), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RCA-B ESTENSIONE FIERE, EVENTI E CONVEGNI DELL'AGRITURISMO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera f), l'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestite al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **con esclusione dei danni da contagio di animali.**

Inoltre, a parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla concessione a terzi dei locali o degli spazi dell'azienda per l'organizzazione di eventi o convegni.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RCA-C DANNI DA INCENDIO A COSE DELL'AGRITURISMO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCTA 2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera d), l'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RCA-D INFORTUNI SUBITI DA FORNITORI DELL'AGRITURISMO

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCTA 3 "Persone non considerate terzi – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale, i titolari ed i prestatori di lavoro di imprese fornitrici dell'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare a operazioni complementari all'attività agrituristica.

La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo prestatore di lavoro del cui operato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile.

RCA-E AREE DI SOSTA E MINICLUB DELL'AGRITURISMO

A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a veicoli a motore, tende, roulotte e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisì negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio, **con esclusione dei danni da furto, incendio, mancato uso o mancata disponibilità e quelli alle cose in essi contenute.** Inoltre, a parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla esistenza di parco giochi e dalla prestazione, in favore dei clienti dell'agriturismo, di un servizio di intrattenimento e sorveglianza di minori; la garanzia comprende sia i danni cagionati a terzi dai minori sia quelli subiti dagli stessi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RCA-F EQUITAZIONE E IPPOTURISMO DELL'AGRITURISMO

A parziale modifica dell'Art. RCTA 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio **esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.**

La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.

Si intendono compresi i danni, **derivanti da lesioni gravi e gravissime**, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell'evento risulti responsabile l'Assicurato. **Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-N RCO CON FRANCHIGIA FISSA

A parziale modifica dell'Art. RCO 1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione, **limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38**, si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata. **Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC-O RCO MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'Art. RCO 2 "Esclusioni – Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" lett. e), la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura **escluse in ogni caso l'asbestosi, silicosi e le ipoacusie conclamate.**

La garanzia vale se le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di validità della polizza e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei



sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in vigenza della polizza.

Per le malattie professionali il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.

L'assicurazione inoltre non vale per:

- a. i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- b. le malattie professionali conseguenti ad intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- c. le malattie professionali che si manifestano dopo i 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale e per la sezione RC Azienda)

Fatturato USA, Canada, Messico

Il volume degli affari dichiarato ai fini I.V.A., derivante dalle esportazioni dirette in USA, Canada, Messico dei prodotti assicurati, al netto dell'I.V.A.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Fatturato resto del mondo (R.O.W.)

Il volume degli affari dichiarato ai fini I.V.A., derivante dalle vendite e/o dalle esportazioni nei paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico, dei prodotti assicurati, al netto dell'I.V.A.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Prodotto finito

Il prodotto del quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.

Sinistro

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie

Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

Produttore finale (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti indiretto)

Il produttore di prodotti finiti.

Sinistro (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti diretto)

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

Sinistro (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti indiretto)

La richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AZIENDA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Art.RCP1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella scheda di polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore, **come specificato nel questionario rc prodotti allegato al contratto e che ne forma parte integrante**, dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

L'assicurazione comprende i danni da:

- a) difetti di imballaggio e confezionamento;
- b) carenza, omissioni, errori nella redazione delle istruzioni d'uso/di manutenzione;
- c) errata o difettosa conservazione; in caso di sinistro indennizzabile anche ai sensi della garanzia prevista dall'Art.RCT6 **“Garanzie complementari sempre operanti - Responsabilità Civile verso Terzi”, punto 4. “trasformazione, assaggio e vendita di prodotti”** della sezione RCT, si conviene che i massimali ed i limiti di indennizzo previsti dalle due garanzie non saranno cumulabili ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.

Art.RCP2 Esclusioni – Responsabilità Civile Prodotti

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- f) i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i) i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- j) i danni da violazione di brevetti o marchi;
- k) i danni riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- l) i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- m) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- n) i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- o) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- p) i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- q) i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti.

Art.RCP3 Persone non considerate terzi – Responsabilità Civile Prodotti

Non sono considerati terzi:

- a) il Titolare, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata nonché il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle stesse.

Art.RCP4 Validità temporale della garanzia – Responsabilità Civile Prodotti

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (sinistro in serie), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art.RCP5 Garanzie complementari (sempre operanti) – Responsabilità Civile Prodotti

A integrazione dell'Art. RCP 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCP 2 "Esclusioni", RCP 3 "Persone non considerate terzi" l'assicurazione vale per:

1. ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO

L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato nei predetti Paesi bensì conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta).

2. DANNI AL PRODOTTO FINITO

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

Relativamente ai danni verificatisi in USA, Canada e Messico, la garanzia è prestata con i limiti previsti dalla garanzia di cui precedente punto 1.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella scheda di polizza.

3. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella scheda di polizza.

4. DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella scheda di polizza.

Art.RCP6 Limiti territoriali – Responsabilità Civile Prodotti

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati direttamente dall'Assicurato in tutto il mondo, **esclusi USA, Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.

**Art.RCP7 Limiti di risarcimento e scoperto – Responsabilità Civile Prodotti**

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistro in serie".

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno con il minimo di € 500, fermi i maggiori importi previsti.

Art.RCP8 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Responsabilità Civile Prodotti

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

Art.RCP9 Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Prodotti

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art.RCP10 Nuovi tipi di prodotti – Responsabilità Civile Prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, **gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società.** L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.RCP11 Certificazione di qualità – Responsabilità Civile Prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato abbia documentato di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, la Società concede uno sconto del premio di tariffa, **che sarà annullato qualora detta certificazione non venga rinnovata.**

L'Assicurato è tenuto pertanto a comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nel questionario, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza ed a pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto. In difetto si applicherà quanto previsto dall'Art. 1898 Codice Civile.

Art.RCP12 Tolleranza parametri di premio – Responsabilità Civile Prodotti

Se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il valore del fatturato eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione dell'elemento preso come base per il conteggio del premio concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Art.RCP13 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti nella scheda di polizza, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- **tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;**

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

La presente garanzia copre le spese per le operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, **purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso.**

Art.RCP14 Delimitazioni dell'assicurazione

La presente assicurazione copre **esclusivamente** le spese:

- a) per la comunicazione, intendendosi per tale le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
- c) per l'analisi del prodotto Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; **le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di 3 mesi;**
- e) per la distruzione dei prodotti assicurati, **qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;**
- f) per la riparazione dei prodotti assicurati presso il consumatore finale **qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.**

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art.RCP15 Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) le spese per il ritiro di prodotti dei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- b) le spese per il ritiro di prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
- c) le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a manifesta violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- d) le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- e) il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- f) le spese di distruzione o riparazione di prodotti, salvo quanto alla lettera f. dell'Art. RCP14 "Delimitazione dell'assicurazione";
- g) le multe, le ammende e le penalità in genere;
- h) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume di affari;
- i) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- j) le spese per il ritiro di prodotti in cui sia presente amianto;
- k) le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge.

Art.RCP16 Inizio e termine della garanzia

La presente garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

In caso di cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre 12 mesi dopo la suddetta cessazione.

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI INDIRETTO**Art.RCP17 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- a) tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- b) vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- c) il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

Art.RCP18 Delimitazione dell'assicurazione

La presente assicurazione copre **esclusivamente** le spese:

- a) per la comunicazione, intendendosi per tale le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti;
- c) per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti; **le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di 3 mesi;**
- e) **per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;**
- f) per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale **qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.**

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art.RCP19 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- b) le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- c) le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- d) le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- e) il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- f) le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto al punto f. dell'Art. RCP18 "Delimitazione dell'assicurazione";
- g) le multe, le ammende e le penalità in genere;
- h) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
- i) le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente



derivanti dalla legge.

- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;

Art.RCP20 Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

In caso di cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre 12 mesi dopo la suddetta cessazione.

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO

Art.RCP21 Validità territoriale

La presente assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica.

Art.RCP22 Nuovi tipi di prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.RCP23 Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la direzione della Società o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.RCP24 Scoperto

La presente assicurazione viene prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art.RCP25 Limiti di indennizzo/risarcimento

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza - il quale rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro riferita all'assicurazione ritiro prodotti (sia diretto che indiretto) - che viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di RC Prodotti.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

GARANZIE AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

RP-A ESTENSIONE IN USA, CANADA E MESSICO

Premesso che la presente estensione è valida purché il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA, Canada e Messico, rispetto al fatturato totale del Contraente/Assicurato, non superi la percentuale del 40%, a parziale deroga dell'Art. RCP 6 – "Limiti territoriali" l'assicurazione è estesa anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato negli USA, in Canada e in Messico per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia opera solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione.

Il massimale rappresenta il massimo esborso della Società anche per più sinistri originati dallo stesso difetto e se manifestatosi in più prodotti.

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Società se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA, Canada e Messico, rispetto al fatturato totale del Contraente/Assicurato, superi la percentuale del 40%. In tal caso la Società potrà recedere dal contratto alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella scheda di polizza.

RP-B CONTAMINAZIONE DOLOSA DEI PRODOTTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP 15 "Esclusioni" lettera i), l'Estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia viene prestata, **nel limite del massimale per l'assicurazione Ritiro Prodotti, indicato nella scheda di polizza, che rappresenta la massima esposizione della Società:**

- **per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;**
- **per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, anche se relative a più prodotti;**
- **per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.**

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.

RP-C LATTE ALTERATO

L'assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da:

1. **comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato farmacologicamente così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente**
2. **contaminazione del latte da sostanze chimiche, anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il tenk (o cisterna)**
3. **presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate.**

A parziale deroga dell'Art. RCP3 "Persone non considerate terzi", si conviene, inoltre, quanto segue:

ai fini della validità della estensione di garanzia "latte alterato" si precisa che, nel caso in cui contraente sia una cooperativa di allevatori produttori, la cooperativa è considerata terza nei confronti dei soci conferenti, e che i soci conferenti sono considerati terzi tra loro. **Dall'assicurazione resta sempre escluso il socio danneggiante nonché il controvalore del prodotto difettoso e le relative spese di smaltimento.**

Si intendono compresi in garanzia i seguenti danni:

- a) **il danno diretto cagionato agli altri produttori conferenti, alla cooperativa o ad altri eventuali proprietari del restante latte raccolto nella cisterna, a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna. tale danno va commisurato al prezzo del latte che sarebbe stato pagato ai produttori danneggiati o che dovrà essere pagato /o è stato pagato dagli acquirenti danneggiati;**
- b) **il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o più assicurati per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonché le spese di pulizia della stessa.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

**RP-D IGENIZZAZIONE E SMALTIMENTO IMBALLAGGI**

L'assicurazione si intende estesa alle spese sostenute per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi – contenenti i prodotti assicurati – sostenute dall'Assicurato a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.

La garanzia opera a condizione che le spese siano regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute, anche in assenza dell'ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.

Sono sempre esclusi i danni da contaminazione dolosa del prodotto.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti di risarcimento e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella scheda di polizza.

RP-E RETROATTIVITA' ESTESA

A parziale integrazione dell'Art. RCP 4 "Validità temporale della garanzia", l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (sinistro in serie), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Dimora abituale

L'abitazione dove ha la residenza anagrafica l'Assicurato.

Dimora saltuaria

Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.

Nucleo familiare

I soggetti che risultano iscritti nel certificato di stato di famiglia dell'Assicurato.

Responsabilità civile

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

Art. RCF 1 Oggetto dell'assicurazione – Responsabilità Civile Famiglia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite massimo assicurato e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicate in polizza**, di quanto questi e/o le persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia, dal fatto anche doloso di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà della dimora abituale e dalla conduzione dell'abitazione sia dimora abituale che saltuaria, nonché dei relativi arredamenti, impianti (**esclusi gli impianti fotovoltaici, solari termici e geotermico**) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), **ad eccezione dei periodi in cui siano locate o cedute in comodato a Terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.**

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture della dimora abituale, **con l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Art. RCF 2 Esclusioni – Responsabilità Civile Famiglia

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:

- a) dall'esercizio di attività professionali o comunque retribuite;
- b) da furto;
- c) da proprietà, uso o guida di veicoli e natanti a motore o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni;
- d) dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale e dei relativi impianti;
- e) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato ed integrato, nonché da umidità, insalubrità dell'ambiente e stillicidio;
- f) da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;
- g) occupazione militare ed invasione;
- h) a cose altrui a qualsiasi titolo detenute;
- i) dalla pratica di paracadutismo, aeromodellismo e sport aerei in genere;
- j) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
- l) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- m) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'Art. RCF 4 "Garanzie complementari (sempre operanti)", punto 8.;

Art. RCF 3 Persone non considerate terzi – Responsabilità Civile Famiglia

Non sono considerati terzi:

- a) tutte le persone assicurate se appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato ovvero conviventi, i loro discendenti e ascendenti e qualsiasi altro parente o affine;
- b) gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. RCF 4 Garanzie complementari (sempre operanti) – Responsabilità Civile Famiglia
Ad integrazione dell'Art. RCF 1 "Oggetto dell'assicurazione" e a parziale deroga degli artt. RCF 2 "Esclusioni", RCF3 "Persone non considerate terzi" la garanzia vale per:

1. SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i danni da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande nell'ambito della vita privata.

2. DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;

3. DANNI DA ANIMALI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dagli animali da compagnia di proprietà e/o in uso all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al suo nucleo familiare la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.

La garanzia vale per i danni cagionati a terzi da proprietà e/o uso di animali domestici diversi da quelli da compagnia quali animali da cortile o da sella, purché tenuti presso ville adeguatamente distanti da altre abitazioni e per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione comunque dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo.

Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà/utilizzo del cane, **l'assicurazione opera a condizione che il proprietario/utilizzatore osservi le disposizioni imposte dalla normativa vigente al momento del sinistro in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

4. ATTIVITA' SPORTIVE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare dilettantistiche.

5. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività professionali, industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

6. TRASPORTATI SU VEICOLI E MINORI ALLA GUIDA DI VEICOLI

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, **con esclusione dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.**

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge.

La garanzia opera a condizione che:

- **la messa in circolazione sia avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;**
- **i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultino regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.**

L'assicurazione vale anche in caso di rivalsa esercitata dalla Società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto obbligatoria.

**7. PROPRIETÀ, DETENZIONE E USO DI ARMI**

L'assicurazione comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, purché legittimo, delle armi dell'Assicurato o di altra persona appartenente al suo nucleo familiare, **con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.**

8. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di risarcimento e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCF 5 Estensione territoriale – Responsabilità Civile Famiglia

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

Art. RCF 6 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Responsabilità Civile Famiglia

L'assicurazione di responsabilità civile viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Le garanzie complementari e le garanzie aggiuntive non sono cumulabili con analoghe coperture eventualmente previste nello stesso contratto di assicurazione e il limite complessivo di esposizione è quello con il massimale più elevato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



GARANZIE AGGIUNTIVE RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA

RF-A PROPRIETÀ DELLA DIMORA SALTUARIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCF 2 "Esclusioni" lettera d), la garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella scheda di polizza, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti (esclusi fotovoltaici, solari termici e geotermici) e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

Nel caso sia contestualmente operante la garanzia facoltativa RF-C "Committenza di lavori edili", la copertura ivi precisata si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato come sopra individuata.

RF-B COLLABORATORI FAMILIARI

A parziale deroga di quanto previsto dagli Art. RCF 3 "Persone non considerate terzi", la garanzia comprende - sempreché l'Assicurato ne debba rispondere - i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, nonché le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale, dagli stessi subite nello svolgimento delle loro mansioni.

RF-C COMMITTENZA DI LAVORI EDILI

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCF 2 "Esclusioni" lettere e), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, effettuati presso la dimora abituale, purché risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale.

Tale estensione di garanzia opera a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l'attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente e comprende l'eventuale responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Nel caso sia contestualmente operante la garanzia facoltativa RF-A "Proprietà della dimora saltuaria" la copertura di cui sopra si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato indicata in polizza.

RF-D ESCLUSIONE DELLA PROPRIETÀ DELLA DIMORA ABITUALE

A parziale deroga dell'Art. RCF 1 "Oggetto dell'assicurazione", dall'assicurazione si intendono esclusi i rischi relativi alla proprietà della dimora abituale dell'Assicurato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

**NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE****Art. SL1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro relativo alla sezione:

- **Responsabilità civile**
- **Responsabilità civile prodotti**
- **Responsabilità civile famiglia**

fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
2. informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1. e 2. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Art. SL2 - Gestione del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione.

La Società comunque:

- a. assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b. designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato;
- c. **assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla sezione RC Prodotti, le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico sono considerate nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE INFORTUNI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente a favore della quale deve essere eseguita la prestazione garantita dall'assicurazione in caso di morte dell'assicurato.

Convalescenza a domicilio

Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l'Assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l'Assicurato.

Convivente more uxorio

La persona, che in base a un rapporto personale duraturo e continuativo con l'Assicurato, adeguatamente documentato e socialmente noto, convive stabilmente con l'Assicurato e ha in comune la residenza anagrafica (o il domicilio abituale) e lo stato di famiglia.

Day hospital

La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Frattura scheletrica

La soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza, che sia strumentalmente accertata mediante idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto medico di pronto soccorso ospedaliero o di un specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente, l'inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza.

Infortunio professionali

Gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato nel tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa e nel tragitto dalla sede dove viene svolta l'attività lavorativa fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa, purché l'infortunio avvenga durante il tempo necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.

Infortunio extra-professionali

Gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.

Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale.

Insorgenza

L'epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di cura**

Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattie coesistenti

Le malattie presenti nell'Assicurato, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistema organo-funzionali diversi.

Malattie concorrenti

Le malattie presenti nell'Assicurato, che determinano un'influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Parti

Il Contraente e la Società

Ricovero/Degenza

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sforzo

L'evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

Sport professionistico

Lo sport che determina una retribuzione, in premi o in denaro e rappresenta la fonte primaria di reddito dell'Assicurato, o comunque non marginale ad altre forme di reddito derivanti dall'esercizio di altre attività.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

SEZIONE INFORTUNI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.INF1 Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio;
- rimborso spese di cura per infortunio.

La copertura è operante per gli Assicurati facenti parte dello stesso nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, che al momento della stipula del contratto o del tacito rinnovo dello stesso successivo al primo non abbiano raggiunto il limite di età assicurabile indicato nell' **Art. INF10 - Limiti di età**.

Le somme assicurate indicate in polizza vengono ripartite in parti uguali tra tutti gli Assicurati. Tuttavia, nel caso in cui il numero delle persone assicurate fosse superiore a tre e risulti vittima dell'evento un solo componente del nucleo familiare, la Società riconoscerà comunque un terzo delle somme assicurate.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale di agricoltore e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Minori di 15 anni

Per i minori di 15 anni, la somma assicurata per il caso morte si intende ridotta a 7.500,00 € mentre quella per invalidità permanente per infortuni (**Art. INF18** - e seguenti) deve intendersi pari al doppio di quella assicurata.

Art.INF2 Criteri generali di indennizzabilità

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio e indipendenti da condizioni patologiche preesistenti.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Art.INF3 Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi:

- a) asfissia di origine non morbosa;
- b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) annegamento;
- d) assideramento o congelamento;
- e) colpi di sole o di calore;
- f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, **esclusa la malaria**;
- g) infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 del codice civile);
- h) infortuni causati da tumulti popolari **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva** (in deroga all'Art. 1912 del codice civile);
- i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, **non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene**;
- j) lesioni da sforzo, **con esclusione degli infarti e delle ernie**;
- k) le conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente se attivate, per la somma assicurata in polizza ma con il massimo di 75.000 euro per ognuna delle due garanzie e per ogni assicurato. Sulla garanzia Invalidità Permanente è applicata una franchigia assoluta pari al 24% se in polizza è stata scelta una franchigia inferiore a questa, altrimenti si applica quella di polizza.

Ernie addominali da sforzo

Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto. **Se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino a un massimo di quindici giorni; se l'ernia non risulta operabile, viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio".**

Rotture sottocutanee

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Per le lesioni di cui sopra, la Società corrisponde forfettariamente, qualora in polizza sia compresa la garanzia Invalidità permanente per infortunio, una indennità pari al 5% della somma assicurata senza applicazione della franchigia prevista in polizza e per un importo massimo di 30.000,00 € per sinistro e anno assicurativo.

Si precisa che:

- per tali lesioni non verranno corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in polizza, con l'esclusione della garanzia Assistenza;
- nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non potrà essere indennizzato, per ogni arto, più di un sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.

Art.INF4 Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione

La garanzia vale per gli sport **non professionistici** di seguito indicati:

- a) Sport non agonistici: pratica di attività sportive a carattere ricreativo che **non** prevedano un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva. Rientrano in questa classificazione anche gli sport che comportino la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti e gli sport che pur prevedendo un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva non presentino carattere agonistico;
- b) Sport agonistici a basso rischio: partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela;
- c) Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai fino al 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing.

Art.INF5 Rischi sportivi in garanzia con limitazioni

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

- d) Sport agonistici in genere: la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" nel precedente punto b), che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
- e) Alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), purché non avvenga in solitaria e con esclusione comunque del free climbing;
- f) Speleologia, non a carattere professionale, purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
- g) Immersioni subacquee con uso di autorespiratore sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, a condizione che non siano dovute allo svolgimento di attività professionale. La copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore.

Saranno operative le limitazioni di garanzia di seguito indicate:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000,00 €, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per le seguenti prestazioni la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:
 - laserterapia;
 - magnetoterapia;
 - T.A.C.;
 - risonanza magnetica;
 - artroscopia;

- tecarterapia.
- nella garanzia diaria da immobilizzazione, se scelta in polizza, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente in caso di fratture o di lesioni capsulo legamentose accertate in regime di pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista, e sottraendo cinque giorni di franchigia dai giorni di indennizzo previsti;
- sull'invalidità permanente verrà applicata una franchigia del 5% assoluta sui primi 600.000,00 € di somma assicurata. Pertanto, la tabella dell'indennizzo prevista dall'Art. INF23 – “Franchigia riassorbibile con supervalutazione e Franchigia assoluta del 3%” viene sostituita dalla seguente “Tabella Liquidazione rischi particolari”;

TABELLA LIQUIDAZIONE RISCHI PARTICOLARI

Rischi sportivi di cui alle lettere d), e), f) e g).							
Parte di somma assicurata fino a 600.000,00 €				Parte di somma assicurata da oltre 600.000,00 €			
Invalidità accertata	Indennizzo liquidato	Invalidità accertata	Indennizzo liquidato	Invalidità accertata	Indennizzo liquidato	Invalidità accertata	Indennizzo liquidato
Franchigia assoluta 5%		Franchigia assoluta 5%		Franchigia assoluta 10%		Franchigia assoluta 10%	
fino a 5%	0%	51%	46%	fino a 10%	0%	51%	41%
6%	1%	52%	47%	11%	1%	52%	42%
7%	2%	53%	48%	12%	2%	53%	43%
8%	3%	54%	49%	13%	3%	54%	44%
9%	4%	55%	50%	14%	4%	55%	45%
10%	5%	56%	51%	15%	5%	56%	46%
11%	6%	57%	52%	16%	6%	57%	47%
12%	7%	58%	53%	17%	7%	58%	48%
13%	8%	59%	54%	18%	8%	59%	49%
14%	9%	60%	55%	19%	9%	60%	50%
15%	10%	61%	56%	20%	10%	61%	51%
16%	11%	62%	57%	21%	11%	62%	52%
17%	12%	63%	58%	22%	12%	63%	53%
18%	13%	64%	59%	23%	13%	64%	54%
19%	14%	65%	60%	24%	14%	65%	55%
20%	15%	66%	61%	25%	15%	66%	56%
21%	16%	67%	62%	26%	16%	67%	57%
22%	17%	68%	63%	27%	17%	68%	58%
23%	18%	69%	64%	28%	18%	69%	59%
24%	19%	70%	65%	29%	19%	70%	60%
25%	20%	71%	66%	30%	20%	71%	61%
26%	21%	72%	67%	31%	21%	72%	62%
27%	22%	73%	68%	32%	22%	73%	63%
28%	23%	74%	69%	33%	23%	74%	64%
29%	24%	75%	70%	34%	24%	75%	65%
30%	25%	76%	71%	35%	25%	76%	66%
31%	26%	77%	72%	36%	26%	77%	67%
32%	27%	78%	73%	37%	27%	78%	68%
33%	28%	79%	74%	38%	28%	79%	69%
34%	29%	80%	75%	39%	29%	80%	70%
35%	30%	81%	76%	40%	30%	81%	71%
36%	31%	82%	77%	41%	31%	82%	72%
37%	32%	83%	78%	42%	32%	83%	73%
38%	33%	84%	79%	43%	33%	84%	74%
39%	34%	85%	80%	44%	34%	85%	75%
40%	35%	86%	81%	45%	35%	86%	76%
41%	36%	87%	82%	46%	36%	87%	77%
42%	37%	88%	83%	47%	37%	88%	78%
43%	38%	89%	84%	48%	38%	89%	79%
44%	39%	90%	85%	49%	39%	90%	80%
45%	40%	91%	86%	50%	40%	91%	81%
46%	41%	92%	87%			92%	82%
47%	42%	93%	88%			93%	83%
48%	43%	94%	89%			94%	84%
49%	44%	95%	90%			95%	85%
50%	45%	96%	91%			96%	86%
		97%	92%			97%	87%
		98%	93%			98%	88%
		99%	94%			99%	89%
		100%	95%			100%	90%

- non sarà operativa la garanzia speciale “Pronta liquidazione” (INF26).

Art.INF6 Rischi sportivi esclusi

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- qualsiasi sport professionistico;
- pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche. L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità.

Sono inoltre esclusi l'alpinismo, la speleologia e le immersioni subacquee svolte con modalità diverse da quelle indicate alle lettere c) e) f) g) dei precedenti Art. INF4 - Rischi sportivi in garanzia senza alcuna limitazione e Art. INF5 - Rischi sportivi in garanzia con limitazioni.

Art.INF7 Rischio volo

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione "Flight Guide Worldwide" - OAG), **a condizione che non siano eserciti da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.** L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

Art.INF8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per Il mondo intero.

Art.INF9 Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1912 del codice civile, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, **se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.** Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni. Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Art.INF10 Limite di età

Il limite di età assicurabile è 75 anni, salvo per gli agricoltori per i quali è 80 anni.

Nel caso in cui l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, il contratto conserverà efficacia fino alla sua scadenza annuale.

Poiché il contratto prevede la copertura di più Assicurati, queste disposizioni si applicano solo nel caso in cui tutte le persone risultanti nello stato di famiglia abbiano superato il limite di età.

Altrimenti, la copertura assicurativa manterrà comunque la sua efficacia, non essendo operante solamente per i familiari che abbiano superato il suddetto limite di età. I massimali assicurati verranno, in questo caso, ripartiti tra le restanti persone che non abbiano superato il limite di età.

Art.INF11 Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- c. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;



- d. azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- e. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- f. gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- g. gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- h. gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i. i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- j. gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- k. le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- l. le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Art.INF12 Cessazione della copertura assicurativa

La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni qui di seguito indicate:

intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, immunodeficienza acquisita (HIV), determina la immediata ed automatica cessazione della garanzia infortuni.

In questo caso la Società restituisce al Contraente la parte di premio versata relativa al restante periodo di garanzia ancora in corso e non goduto.

L'eventuale ed erroneo incasso dei premi successivi non costituisce manifestazione di volontà della Società di continuare il contratto e i relativi premi verranno rimborsati.

Poiché la copertura riguarda più Assicurati, la cessazione della garanzia avviene se la sopravvenienza delle patologie riguardano tutti gli Assicurati compresi nella copertura assicurativa.

Altrimenti la copertura assicurativa non sarà operante per gli Assicurati che siano affetti da una delle patologie di cui sopra. I massimali assicurati verranno, in questo caso, ripartiti tra le restanti persone rientranti nella copertura assicurativa.

Art.INF13 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



GARANZIE MORTE PER INFORTUNIO

Art.INF14 Morte

La Società corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.

Art.INF15 Morte presunta

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Società liquida il capitale garantito dopo sei mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli Artt 60 e 62 del codice civile.**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

Art.INF16 Cumulo dell'indennità

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Art.INF17 Commorienza del coniuge

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di 250.000,00 € nei seguenti casi:

- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 400.000,00 €.

INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO

Art.INF18 Invalidità permanente per infortunio

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

Art.INF19 Tabella di accertamento dell'invalidità permanente - Tabella INAIL

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente **al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza**, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla tabella di seguito riportata denominata "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente – Tabella INAIL".

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE- TABELLA INAIL
(ALLEGATO 1 AL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 ESCLUSE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

Perdita totale, anatomica o funzionale di:		Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio		15%	
Sordità completa bilaterale		60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva:			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%



2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

NOTE:

- in caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
- la valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata;
in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale;
- nei casi in cui la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
- la perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%;
- in caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- in caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
- con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
- per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
- per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	



Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per gli esiti di rottura sottocutanea, del tendine di Achille, del tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale), del tendine dell'estensore del pollice, del tendine del quadricipite femorale, della cuffia dei rotatori, vale quanto previsto dall'Art. INF3 – “Estensioni di Garanzia”.

N.B.: In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art.INF20 Criteri specifici di indennizzabilità

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art.INF21 Criteri particolari di indennizzabilità

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella suddetta e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

**Art.INF22 Massimo indennizzo per lesioni plurime**

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art.INF23 Franchigia riassorbibile con supervalutazione e Franchigia assoluta del 3%

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio, determinate come indicato negli articoli precedenti, verranno liquidate secondo le seguenti modalità:

TABELLA LIQUIDAZIONE CON SUPERVALUTAZIONE E FRANCHIGIA DEL 3% ASSOLUTA

Invalidità accertata	Percentuale da liquidare		
	Sulla parte di somma assicurata		
	fino a € 300.000,00	eccedente € 300.000,00 e fino a € 600.000,00	eccedente € 600.000,00
	Percentuale da liquidare		
1%	0%(*)	0%	0%
2%	0%(*)	0%	0%
3%	0%(*)	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	7%	5%	0%
11%	8%	6%	1%
12%	9%	7%	2%
13%	10%	8%	3%
14%	11%	9%	4%
15%	13%	10%	5%
16%	14%	11%	6%
17%	15%	12%	7%
18%	16%	13%	8%
19%	17%	14%	9%
20%	18%	15%	10%
21%	19%	16%	11%
22%	20%	17%	12%
23%	22%	18%	13%
24%	23%	19%	14%
25%	24%	20%	15%
26%	27%	21%	16%
27%	28%	22%	17%
28%	30%	23%	18%
29%	31%	24%	19%
30%	32%	25%	20%
31%	33%	26%	21%
32%	34%	27%	22%
33%	36%	28%	23%
34%	37%	29%	24%
35%	38%	30%	25%
36%	39%	31%	26%
37%	41%	32%	27%
38%	42%	33%	28%
39%	43%	34%	29%
40%	44%	35%	30%
41%	45%	36%	31%
42%	47%	37%	32%
43%	48%	38%	33%
44%	49%	39%	34%
45%	50%	40%	35%
46%	51%	41%	36%
47%	53%	42%	37%
48%	54%	43%	38%
49%	55%	44%	39%
50%	56%	45%	40%
Invalidità accertata	Percentuale da liquidare		
	Sulla parte di somma assicurata		
	fino a € 300.000,0	eccedente € 300.000,00 e fino a € 600.000,00	eccedente € 600.000,00
	Sulla parte di somma assicurata		
51%	66%	51%	51%
52%	67%	52%	52%
53%	69%	53%	53%
54%	70%	54%	54%
55%	71%	55%	55%
56%	73%	56%	56%
57%	74%	57%	57%
58%	75%	58%	58%
59%	76%	59%	59%
60%	78%	60%	60%
61%	79%	61%	61%
62%	80%	62%	62%
63%	82%	63%	63%
64%	83%	64%	64%
65%	84%	65%	65%
66%	85%	66%	66%
67%	87%	67%	67%
68%	88%	68%	68%
69%	89%	69%	69%
70%	91%	70%	70%
71%	92%	71%	71%
72%	93%	72%	72%
73%	94%	73%	73%
74%	96%	74%	74%
75%	97%	75%	75%
76%	99%	76%	76%
77%	100%	77%	77%
78%	101%	78%	78%
79%	102%	79%	79%
80%	104%	80%	80%
81%	105%	81%	81%
82%	106%	82%	82%
83%	107%	83%	83%
84%	109%	84%	84%
85%	110%	85%	85%
86%	111%	86%	86%
87%	113%	87%	87%
88%	114%	88%	88%
89%	115%	89%	89%
90%	117%	90%	90%
91%	118%	91%	91%
92%	119%	92%	92%
93%	120%	93%	93%
94%	122%	94%	94%
95%	123%	95%	95%
96%	124%	96%	96%
97%	126%	97%	97%
98%	127%	98%	98%
99%	128%	99%	99%
100%	130%	100%	100%

(*) Salvo quanto previsto dall'Art. INF26 - "Pronta liquidazione"

Art.INF24 Cumulo dell'indennità

Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza tuttavia richiedere il rimborso nel caso contrario.

Art.INF25 Decesso indipendente dall'infortunio

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

Art.INF26 Pagamento rapido dell'invalidità permanente. Garanzia speciale "Pronta Liquidazione"

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato potrà richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti dalla polizza un sistema rapido di indennizzo denominato Pronta Liquidazione.

La Pronta Liquidazione, consiste nella determinazione dell'indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale. Inoltre, non avrà alcun rilievo la franchigia di polizza se pattuita.

A deroga delle NORME IN CASO DI SINISTRO della presente sezione, tale diritto potrà essere fatto valere con richiesta scritta raccomandata o fax, purché esercitata entro 30 giorni dall'infortunio e corredata:

- dalla presentazione di un referto medico di pronto soccorso ospedaliero in originale;
- dell'accertamento diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la lesione subita.

Se viene scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non potrà, per lo stesso sinistro, richiedere successivamente la "pronta liquidazione".

Gli indennizzi previsti nella tabella "Pronta Liquidazione" vengono ripartiti tra i componenti del nucleo, secondo i criteri previsti in queste garanzie opzionali.

TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"

LESIONE	Indennizzo per ogni € 1.000,00 di somma assicurata	ESEMPI DI INDENNIZZI PER ALCUNE SOMME ASSICURATE		
		Somma assicurata € 100.000,00	Somma assicurata € 200.000,00	Somma assicurata € 300.000,00
	Importo in €			
CAPO				
Frattura delle ossa nasali senza stenosi	4,50	450,00	900,00	1.350,00
ARTO SUPERIORE				
frattura				
Frattura diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	18,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00
Frattura a legno verde	4,50	450,00	900,00	1.350,00
MANO				
perdita anatomica				
del medio	41,00	4.100,00	8.200,00	12.300,00
dell'anulare	40,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
del mignolo	75,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00
falange ungueale dell'indice	17,00	1.700,00	3.400,00	5.100,00
falange ungueale del medio	4,50	450,00	900,00	1.350,00
falange ungueale dell'anulare	4,50	450,00	900,00	1.350,00
falange ungueale del mignolo	9,00	900,00	1.800,00	2.700,00
ultime due falangi dell'indice	55,00	5.500,00	11.000,00	16.500,00
ultime due falangi del medio	17,00	1.700,00	3.400,00	5.100,00
ultime due falangi dell'anulare	18,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00
ultime due falangi del mignolo	40,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
frattura				

Del primo osso metacarpale	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di ogni altro metacarpo	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una falange del pollice	9,00	900,00	1.800,00	2.700,00
di una falange di ogni altro dito	4,50	450,00	900,00	1.350,00
ARTO INFERIORE				
frattura				
branca ileo-pubica o ischio-pubica di bacino	4,50	450,00	900,00	1.350,00
diafisari isolata di tibia	9,00	900,00	1.800,00	2.700,00
diafisaria isolata di perone	4,50	450,00	900,00	1.350,00
diafisaria biossea di gamba	18,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00
Frattura a legno verde	4,50	450,0	900,00	1.350,00
PIEDE				
perdita anatomica				
dell'alluce del piede	17,00	1.700,00	3.400,00	5.100,00
di ogni altro dito del piede	4,50	450,00	900,00	1.350,00
frattura				
Del I o del V metatarso	4,50	450,00	900,00	1.350,00
Del II o III o IV metatarso	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una falange del primo dito	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una falange di ogni altro dito	4,50	450,00	900,00	1.350,00
TORACE				
Frattura				
della scapola	4,50	450,00	900,00	1.350,00
della clavicola	4,50	450,00	900,00	1.350,00
dello sterno	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una costola	4,50	450,00	900,00	1.350,00
ARTO INFERIORE				
frattura				
branca ileo-pubica o ischio-pubica di bacino	4,50	450,00	900,00	1.350,00
diafisari isolata di tibia	9,00	900,00	1.800,00	2.700,00
diafisaria isolata di perone	4,50	450,00	900,00	1.350,00
diafisaria biossea di gamba	18,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00
Frattura a legno verde	4,50	450,0	900,00	1.350,00
PIEDE				
perdita anatomica				
dell'alluce del piede	17,00	1.700,00	3.400,00	5.100,00
di ogni altro dito del piede	4,50	450,00	900,00	1.350,00
frattura				
Del I o del V metatarso	4,50	450,00	900,00	1.350,00
Del II o III o IV metatarso	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una falange del primo dito	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una falange di ogni altro dito	4,50	450,00	900,00	1.350,00
TORACE				
Frattura				
della scapola	4,50	450,00	900,00	1.350,00
della clavicola	4,50	450,00	900,00	1.350,00
dello sterno	4,50	450,00	900,00	1.350,00
di una costola	4,50	450,00	900,00	1.350,00

Esempio di calcolo pronta liquidazione: la somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna. Ad esempio per frattura delle ossa nasali senza stenosi per una somma assicurata di 125.000 €, verrà corrisposto con la pronta liquidazione l'importo di 562,50 € ($125.000,00 / 1.000,00 * 4,50$).

Per frattura si intende quanto indicato nelle definizioni.

DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

Art.INF27 Diaria da ricovero per infortunio

La Società corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (**il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno**). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.

La durata massima dei giorni indennizzabili è di novanta giorni per evento e di centottanta giorni per anno assicurativo.



In caso di degenza conseguente a un infortunio che comporta:

- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni, la diaria raddoppia.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Art.INF28 Indennità giornaliera suppletiva

Nel caso l'infortunio indennizzabile a termini di polizza comporti un ricovero in istituto di cura, superiore a 5 giorni di degenza e purché sia stata acquistata la garanzia di diaria da ricovero per infortunio per un importo di almeno 30,00 €, verrà riconosciuta una ulteriore diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero, per un massimo di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo, secondo le seguenti modalità:

Diaria fino a 29,00 €	Nessun indennizzo ulteriore	
Diaria da 30,00 a 49,00 €	Da 0 a 5 giorni di ricovero continuativi	Nessuna
	Dal 6° giorno continuativo in poi	Raddoppio della diaria assicurata
Diaria pari o superiore a 50,00 €	Da 0 a 5 giorni di ricovero continuativi	Nessuna
	Dal 6° giorno continuativo in poi	Aumento della diaria assicurata di un ulteriore importo di 50,00 €

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

GARANZIE SPECIALI SULLA DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO

Art.INF29 Day hospital

In caso di day hospital per un periodo non inferiore a tre giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione.

Art.INF30 Diaria da convalescenza post ricovero importante

In caso di ricovero di durata superiore a dieci giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato e corredata da certificato medico, la Società corrisponde un'indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di trenta giorni per evento.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l'Assicurato. Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

Art.INF31 Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute:

a. Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei novanta giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) **effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;**
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, **la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 € per ogni giorno di ricovero, con il massimo di trenta giorni per anno assicurativo.**

b. Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale

Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Per queste spese il rimborso viene riconosciuto con lo scoperto pari al 20% della spesa documentata e con il minimo di 100 € per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi e alle cure termali, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata con il limite massimo di 2.500 € per evento e per anno assicurativo.

c. Cure e protesi dentarie da infortunio

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).



La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.

La Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in €, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

PRESTAZIONI SPECIALI

Art.INF32 Danno estetico

La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di 5.000,00 €, per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Nel caso l'intervento chirurgico sia dovuto ad un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di 10.000,00 €.

Art.INF33 Perdita anno scolastico

Qualora l'Assicurato/Studente, in conseguenza esclusiva di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a seguito di un periodo di assenza dalle lezioni che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, non permetta l'ammissione alla classe superiore e determini pertanto la perdita dell'anno scolastico, la Società corrisponde l'indennità pari a 5.000,00 € se l'Assicurato frequenta le scuole primarie o secondarie di primo grado e di 10.000,00 € in caso di frequenza delle scuole secondarie di secondo grado. Il pagamento dell'indennità verrà riconosciuto previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica, dalla quale risulti che la perdita dell'anno scolastico sia dovuta alle assenze conseguenti alle lesioni riportate in seguito all'infortunio.

Art.INF34 Contagio da H.I.V.

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile nei termini di polizza e comprovata da referto originale della prestazione di pronto soccorso o dalla cartella clinica del ricovero, la Società corrisponde un indennizzo pari a 30.000,00 €.

L'indennizzo non verrà riconosciuto per le persone affette da emofilia e tossicodipendenza nonché quelle già sieropositive al momento del sinistro.

Resta comunque valido quanto previsto dall'**Art. INF12 – “Cessazione della copertura assicurativa”**.

La presente copertura è estesa anche al contagio provocato accidentalmente da ago di siringa.

In tal caso, l'Assicurato che ritiene di essere contagiato da H.I.V. a seguito di tale evento, deve, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro, darne avviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società o all'agenzia.

È fatto altresì obbligo all'Assicurato di inviare per raccomandata con avviso di ricevimento alla Società una relazione dettagliata dell'evento dannoso.

Entro 6 giorni dall'evento denunciato l'Assicurato deve sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza del virus H.I.V. presso un Centro specializzato.

Nel caso l'Assicurato risulti sieropositivo non verrà corrisposto l'indennizzo previsto e l'assicurazione si intende automaticamente cessata nei suoi confronti.

Qualora invece i risultati di detti esami risultassero negativi l'Assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso Centro specializzato, ad un successivo test immunologico entro i 180 giorni successivi.

Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se effettuati in forma anonima; l'Assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie generalità all'istituto di analisi prima di sottoporsi ad ogni test immunologico.

La Società in caso di sieropositività accertata in occasione del secondo test immunologico, liquiderà l'indennizzo previsto pari a € 30.000,00.

Resta comunque valido quanto previsto dall'**Art. INF12 – “Cessazione della copertura assicurativa”**.

Art.INF35 Uso e guida di altri veicoli a motore

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. INF-11 “Rischi esclusi” punto b), si intendono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da uso e guida di macchine agricole ed operatrici, di autoveicoli per i quali è prescritta una patente di categoria non superiore alla C, purché l'Assicurato sia abilitato a norma delle



disposizioni in vigore. Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni causati da gare di gimkane trattoristiche purché indette dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli.

La garanzia è estesa alle operazioni rese necessarie, in caso di fermata della macchina agricola, per la ripresa della marcia nonché dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e attrezzi azionati dalla macchina agricola stessa.

L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante l'attività professionale di agricoltore.

Art.INF36 Raddoppio morte e invalidità permanente dell'agricoltore

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto nel mese prescelto dall'Assicurato preventivamente indicato in polizza, le somme assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente, qualora quest'ultima sia superiore al 5%, s'intendono raddoppiate.

L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante l'attività professionale di agricoltore.

Art.INF37 Raddoppio della diaria da ricovero dell'agricoltore

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un ricovero dell'Assicurato in Istituto di Cura nel mese da lui prescelto ed indicato in polizza, la società corrisponde per ogni giorno di ricovero il doppio dell'indennità assicurata in polizza.

L'assicurazione è prestata solo per gli infortuni occorsi durante l'attività professionale di agricoltore.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE INFORTUNI NORME IN CASO DI SINISTRO

SINF1. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alla sezione Infortuni, **fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi devono:**

- presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile.

SINF2. Denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza. L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

SINF3. Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

SINF4. Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Qualora tra la Società e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

SINF5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SINF6. Anticipo degli indennizzi

Qualora sulla base della documentazione acquisita la percentuale di invalidità permanente per infortunio stimata dalla Società sia pari o superiore al 15% verrà riconosciuto, su richiesta scritta dell'Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Qualora, a guarigione avvenuta, l'indennizzo dovuto sulla base della Invalidità permanente accertata in via definitiva dovesse risultare inferiore a quanto corrisposto a titolo di "Anticipo indennizzo", la Società ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.



SINF7. Rimborso spese cartella clinica

La Società, su richiesta scritta dell'Assicurato, rimborsa il costo amministrativo sostenuto per la produzione della cartella clinica eventualmente richiesta dalla Società per dar corso all'indennizzo delle garanzie di invalidità permanente per infortunio e di diaria da ricovero per infortunio.

La Società rimborserà i costi sostenuti fino ad un massimo di 50,00 € per sinistro.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI – GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Tutela Legale

L'assicurazione della tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005 Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Unico sinistro

Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE TUTELA LEGALE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art.TL1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

- 1) le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**;
- 2) le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- 3) le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- 4) le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Si precisa che:

- a) **le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro; le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;**
- b) **non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;**
- c) **sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;**
- d) **l'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;**
- e) **la Società e/o ARAG non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.**

Art.TL2 Insorgenza del sinistro

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**

4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.**

5. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto del contratto**, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto**, in tutte le restanti ipotesi.

6. **Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le**

nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

Art.TL3 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
3. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
4. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
5. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art.TL4 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società e/o ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società e/o ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo,** la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 5 per la trattazione giudiziale.
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art.5.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate da ARAG.**
6. La Società e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art.TL5 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**
2. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.
3. **La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.**

Art.TL6 Disaccordo con la Società e conflitto di interesse

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art.TL7 Recupero di somme anticipate dalla Società

1. Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
2. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 1, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art.TL8 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le controversie contrattuali con i fornitori e con i clienti e per la materia amministrativa.

Art.TL9 Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del **Contraente** e, solo se espressamente riportato nelle singole prestazioni, anche in favore dei **dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per il Contraente.**

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti **anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale. Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato**

L'assicurazione vale, altresì, quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

Art.TL10 Ambito di operatività del contratto

Le seguenti prestazioni vengono garantite **agli Assicurati per sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa Agricola assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza:**

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extra-lavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

Art.TL11 Prestazioni garantite

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 1 per i sinistri relativi a:

A) LINEA BASE (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e se corrisposto il relativo premio)

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. **La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.**

2. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

• **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, **esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.** Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

• **D. Lgs. n. 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare.**

• **D. Lgs. n. 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente.**

• **D. Lgs. n. 196/03** in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.** Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di**



Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.

• **D. Lgs. n. 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

3. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, **l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. **La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.**

5. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).**

B) LINEA COMPLETA (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e se corrisposto il relativo premio)

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società non anticiperà alcuna somma nel corso del procedimento e rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente**. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

- **D. Lgs. n. 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare**.

- **D. Lgs. n. 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente**.

- **D. Lgs. n. 196/03** in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi**. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza**.

- **D. Lgs. n. 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti**. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

4. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi ai beni immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, **l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

5. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. **La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.**

6. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

La prestazione viene estesa anche ai dipendenti.

7. Anticipo della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo della cauzione penale da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000,00 (undicimila), viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**

8. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

9. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente.

10. Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).

11. Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.



12. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).**

13. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 (duecentocinquanta).**

Le garanzie per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti**, vengono prestate **con il limite di 1 (uno) caso insorto in ciascun anno assicurativo.**

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, **svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell'accordo per il recupero del credito direttamente o tramite professionisti da essa scelti.**

La Società, se **sussistano oggettive possibilità di recupero**, autorizza il procedimento di ingiunzione o esecutivo.

Art.TL12 Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all'obbligatorietà della copertura RCA;
- m) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- n) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- p) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- q) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- r) all'adesione ad azioni di classe (class action);
- s) all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- t) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- u) all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- v) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- w) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- x) alla difesa penale per abuso di minori;
- y) a vertenze con la Società.



SEZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI – GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Struttura Organizzativa

La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO, costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste nel contratto.

Prestazioni

Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE ASSISTENZA NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.AS1 Oggetto delle prestazioni

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso; **la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) per Sinistro.** Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione nel proprio Fabbricato o in quello dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- manca di acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- manca di scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

- Per i casi a) e b) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, siano gli stessi collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i Sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato, nonché i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio.
- Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del Fabbricato e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura; **la Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Sinistro.**

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- manca di scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del Fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, etc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato e a Sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del Fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso; **la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso; **la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) per Sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del Fabbricato.

**Invio di un vetraio in caso di emergenza**

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un vetraio per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso; la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La Prestazione è operante in caso di rottura vetri perimetrali tale per cui sia compromessa la sicurezza dei locali del Fabbricato.

Ricerca di un carpentiere in caso di emergenza

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un carpentiere, per un intervento di riparazione o di manutenzione del Fabbricato, la Struttura Organizzativa provvede alla ricerca dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Ricerca di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso il Fabbricato dell'Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede alla ricerca dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito il Fabbricato dell'Assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza del Fabbricato dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'Assicurato avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvede al loro reperimento ed invio con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di euro 600,00 (seicento) per Sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato entro 30 giorni dall'invio.

Sono esclusi dalla Prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Per poter usufruire della Prestazione l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa tutti i dati utili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Rientro anticipato da fiere o mostre

Se l'Assicurato si trova in viaggio in Italia o all'estero, partecipando come espositore a fiere o mostre di settore e, a causa di Incendio, esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, il Fabbricato risulta inagibile ed egli debba rientrare immediatamente per evitare maggiori danni, **la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.**

Spese d'albergo

Se il Fabbricato, solo se stabilmente abitato, risulta inagibile in conseguenza di Incendio, esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvede a prenotare un albergo. **La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di euro 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa.**

Le seguenti Prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali.

**Consulenza veterinaria**

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli.

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere tutte le informazioni e consulenze richieste.

Informazioni sugli operatori di settore

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- centri di Pronto Soccorso veterinario
- centri medici veterinari
- negozi di/per animali
- pensioni
- allevamenti
- centri di addestramento

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

Informazioni fiscali immobiliari

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire informazioni sulla documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative al proprio Fabbricato, indicando la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.

Informazioni burocratiche

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art.AS2 Esclusioni

Ogni Prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;**
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del Fabbricato interessate dall'intervento di assistenza.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto dell'Assicurato nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Art.AS3 Validità territoriale

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.



Art.AS4 Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde:

800.833.800
in funzione 24 ore su 24
oppure al numero:
02.58.28.69.82
preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero
in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da lunedì al sabato

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo:

Europ Assistance Italia S.p.a.
Piazza Trento, 8
20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



SEZIONE ASSISTENZA FAMIGLIA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(a integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Struttura Organizzativa

La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO, costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le Prestazioni di assistenza previste nel contratto.

Prestazioni

Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



ASSISTENZA FAMIGLIA

Art.ASP1 Oggetto della garanzia

Il servizio di assistenza alla persona garantisce le seguenti prestazioni:

Consulenza medica

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Consulenza ginecologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

Consulenza cardiologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

Invio di un medico al domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Invio di un infermiere a domicilio in Italia

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere professionale, assumendone la Società l'onorario fino ad un massimo di Euro 150, per sinistro.

Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 1. aereo sanitario;
 2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 3. treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 4. autoambulanza, senza limiti di percorso.La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente paragrafo, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

prestazioni valide ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**Rientro sanitario**

Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione non è altresì dovuta qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. La Società terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare fino ad un massimo di Euro 150.

Rientro salma

Qualora a seguito di infortunio, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro.

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.

**prestazioni valide solo all'estero****Anticipo spese di prima necessità**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000.

Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato sia ricoverato all'estero, a seguito di infortunio necessiti dell'assistenza di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi onorari fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.

Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

Art.ASP2 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio, è di 60 giorni.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
 - d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - f) espianto e/o trapianto di organi.
4. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
7. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.



8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.

9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Art.ASP3 Istruzioni per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro, per poter usufruire delle prestazioni Assistenza, l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde:

800.833.800

in funzione 24 ore su 24

oppure al numero:

02.58.28.69.82

**preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero
in funzione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da lunedì al sabato**

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo:

Europ Assistance Italia S.p.a.

Piazza Trento, 8

20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

6. il tipo di assistenza di cui necessita;
7. nome e cognome;
8. numero di polizza;
9. indirizzo del luogo in cui si trova;
10. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco